

V^o in Cagliari **21 SET. 2016**
IL PROCURATORE GENERALE
Roberto Solera



Ministero della Giustizia
 Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Penale
 Via Arenula, 70 - 00186 Roma



Roma, 19 settembre 2016

*Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione
 al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
 ROMA*

*Ai Signori Presidenti delle Corti d'Appello
 ai Signori Procuratori Generali
 presso le Corti di Appello
 LORO SEDI*

*e p.c.
 al Signor Capo di Gabinetto
 al Signor Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
 al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

**Oggetto: Circolare in tema di trasferimento dei detenuti ai sensi della DQ 909/2008/GAI -
 Rapporti con la Repubblica di Romania**

Sommario

1. Premessa - 2. Le iniziative recenti - 3. Il protocollo d'intesa del 29.4.2015 - 4. Tempestiva instaurazione e speditezza della procedura - 5. - Rapporti con le procedure di mandato di arresto europeo esecutivo - 6. Espulsione o allontanamento del condannato - 7. Inesattezze e carenze nella compilazione del certificato - 7.1. L'indicazione del Ministero della giustizia quale "autorità che può fornire ogni indicazione riguardo al certificato" - 8. Le principali carenze riscontrate nella compilazione dei certificati - 8.1. L'identificazione del condannato - 8.2. L'individuazione del luogo in cui il condannato "vive" (riquadro g) - 8.3. Le informazioni su processo in assenza e sulla sentenza che irroga la pena (riquadro i) - 8.4 Informazioni relative alla liberazione condizionale o anticipata nella Stato di emissione e in quello di esecuzione (riquadro j) - 8.5. Opinione della persona condannata (riquadro k) - 9. Oneri di tempestiva informazione - 10. Assistenza.

1. Premessa

Nell'Atto di indirizzo per l'anno 2016, il Ministro della giustizia ha individuato, tra gli obiettivi prioritari delle politiche internazionali del dicastero, quello di dare ulteriore impulso al trasferimento



dei detenuti stranieri verso i paesi di origine, cogliendo la coerenza di questo profilo della cooperazione penale con le finalità rieducative della pena e i suoi riflessi positivi ai fini dell'ulteriore riduzione dell'affollamento carcerario. Si sottolinea la necessità di incrementare i contatti bilaterali finalizzati all'eliminazione dei fattori di rallentamento di dette procedure, segnalando specificamente la Romania come uno dei paesi "*maggiormente rilevanti*" nell'indicata prospettiva.

I dati giustificano quest'ultimo richiamo.

Le statistiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornate al 17 febbraio 2016, collocano, infatti, i cittadini rumeni al secondo posto nella graduatoria delle nazionalità rappresentate nel quadro della popolazione straniera detenuta in Italia (2822), indicando in misura pari a 1.652 il numero dei rumeni che scontano in Italia una condanna definitiva.

La rilevanza del caso rumeno determinava del resto, già nel contesto della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la necessità di un accordo bilaterale addizionale, stipulato il 13.9.2003 e promulgato con legge di ratifica n. 281 del 30.12.2005. Detto accordo semplificava la procedura di trasferimento, escludendo la necessità di acquisire il consenso del condannato, quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo adottato a seguito della stessa comportano la misura dell'espulsione o dell'accompagnamento alla frontiera.

In tempi più recenti, il quadro degli strumenti sovranazionali si è arricchito della Decisione Quadro 2008/909/GA1, implementata dall'Italia con d. lgs. 7.9.2010, n. 161 e dalla Romania con legge n. 300 del dicembre 2013.

La Decisione Quadro applica il principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione negli Stati membri e si fonda, pertanto, sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro ed essere equiparate, per taluni effetti, a quelle in esso adottate.

In base all'art. 5 del citato d. lgs. n. 161, ai fini dell'emissione dell'ordine di trasferimento sono necessarie, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) la durata della pena (o della misura di sicurezza) non deve essere inferiore a sei mesi, anche se costituisce il residuo di una pena maggiore;
- b) non deve ricorrere una causa di sospensione dell'esecuzione;
- c) il trasferimento deve favorire il reinserimento sociale del condannato;
- d) il reato per il quale la persona è stata condannata deve essere punito, dalla legge penale italiana, con una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- e) la persona condannata (trovarsi) deve trovarsi sul territorio italiano o sul territorio dello Stato membro di esecuzione e non risultare sottoposta ad altro procedimento penale di cognizione o in fase esecutiva².

Sussistendo dette condizioni, la decisione sul trasferimento è rimessa al pubblico ministero competente ai sensi degli artt. 665 e 658 c.p.p., essendo stata esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale.

Soprattutto, innovando significativamente al sistema della Convenzione di Strasburgo - imperniato sull'accordo trilaterale tra Stato di condanna, Stato di esecuzione e detenuto interessato - la Decisione Quadro esclude la necessità del consenso del condannato, allorché il trasferimento venga attivato nei confronti dello Stato membro di cittadinanza e ricorra, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

² Con riferimento alla sussistenza di ragioni di giustizia italiana, la norma consente comunque il trasferimento in caso di parere favorevole dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione.

- a) che il condannato mantenga con il Paese d'origine legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altro tipo, che inducano a ritenerlo ivi tuttora radicato;
- b) che, comunque, il condannato debba essere espulso o allontanato verso il Paese di origine.

In tali ipotesi, nemmeno si richiede il consenso dello Stato di Esecuzione, le cui Autorità competenti potranno pertanto denegare il riconoscimento della sentenza solo in casi circoscritti e tassativamente predeterminati.

2. Le iniziative assunte per incoraggiare il ricorso alla procedura

L'intento di massimizzare le potenzialità del nuovo strumento di cooperazione ha ispirato, nell'ultimo biennio, alcune iniziative ministeriali dirette alla sensibilizzazione degli Uffici di Procura, competenti a emettere il *certificato*, ovvero il documento standardizzato che veicola la richiesta di riconoscimento della sentenza penale di condanna, in vista della sua esecuzione all'estero.

Tra dette iniziative, deve richiamarsi l'azione dell'Amministrazione Penitenziaria consistita nell'avvio di un'attività di *screening preliminare* dei detenuti candidabili al trasferimento verso il paese di origine, accompagnata dalla predisposizione della modulistica occorrente per la raccolta dell'eventuale consenso (e, comunque, del "parere") del condannato e delle ulteriori informazioni pertinenti.

Con circolare emanata dal D.A.P. il 18.4.2014 sono state comunicate a tutte le Procure Generali presso le Corti d'Appello le istruzioni impartite agli istituti penitenziari al fine di raccogliere i dati conoscitivi essenziali per l'avvio delle procedure di trasferimento, destinati ad essere veicolati agli Uffici di Procura competenti per l'esecuzione delle sentenze di condanna.

Nella medesima prospettiva, si è organizzato presso il Ministero della Giustizia un incontro con i Procuratori Generali, a seguito del quale il Direttore reggente della Giustizia Penale ha emanato, in data 28.4.2014, una circolare recante indicazioni di natura informativa e organizzativa.

Tali iniziative hanno prodotto un sensibile incremento delle richieste di trasferimento avanzate da parte italiana ai Paesi che avevano recepito la Decisione Quadro 2008/909/GAI, senza - tuttavia - che a ciò abbia fatto seguito un proporzionale aumento delle consegne dei condannati³.

3. Il protocollo d'intesa del 29.4.2015

Per tale ragione, in data 21.4.2015 è stato organizzato, presso il Ministero della Giustizia, un nuovo incontro con i Procuratori Generali, seguito, dopo pochi giorni (il 29.4.2015), da una riunione tra questa Direzione generale e il Direttore del dipartimento di diritto e cooperazione internazionale del Ministero della giustizia della Repubblica di Romania.

Un primo dato di interesse emerso dall'incontro è la rilevante modifica intervenuta nell'ordinamento romeno, in tema di competenza a decidere del riconoscimento delle sentenze di condanna straniera: la concentrazione di tali affari in capo alla Corte d'Appello di Bucarest ha ceduto il passo, con la legge di implementazione della decisione quadro, all'attribuzione in forma diffusa a tutte le quindici Procure Generali e Corti d'Appello romene.

³ Infatti, con specifico riferimento alle consegne effettuate verso la Romania, le statistiche 2012 - 2014 evidenziavano la prevalenza rispetto alle consegne effettuate verso altri Paesi, con un *trend* di crescita percentuale (67,67 % nel 2014; 56,54% nel 2013; 53,85% nel 2012) confermato dai dati del primo trimestre 2015, nel quale risultavano perfezionate verso quel paese 40 procedure di trasferimento, pari all'83,33 % delle 48 complessive. Tali emergenze, se da un lato consentivano di apprezzare il positivo impatto della Decisione Quadro, dall'altro rappresentavano ancora un risultato insoddisfacente a fronte 424 procedure avviate verso quel Paese nel 2014.

Le delegazioni hanno quindi concordemente individuato nelle richieste di informazioni supplementari formulate dal Paese richiesto dell'esecuzione il principale momento critico della trattazione. Si sono evidenziati in particolare:

- a) la farraginosità del meccanismo di inoltro delle richieste in parola alle Autorità Centrali per la successiva trasmissione alle Autorità Giudiziarie in grado di offrire elementi di risposta;
- b) i ritardi derivanti dalla necessità di tradurre in lingua inglese o italiana le richieste di informazioni integrative formulate dalle autorità romene nella lingua nazionale;
- c) la fissazione, da parte delle Autorità dello Stato di esecuzione, di tempi di risposta non sempre compatibili con il livello di difficoltà degli accertamenti integrativi richiesti;
- d) la scarsa chiarezza della documentazione trasmessa da parte italiana, soprattutto nei casi in cui si domandi l'esecuzione in Romania di pene risultanti dal cumulo di più condanne;
- e) l'incompleta compilazione dei campi del "certificato" dedicati all'esposizione degli indizi di mancato radicamento del condannato nel Paese di condanna;
- f) l'assenza di puntuali indicazioni sugli accertamenti che consentono di identificare la persona coinvolta nella procedura di trasferimento con quella che ha riportato una o più condanne sotto diverse generalità.

Ulteriori momenti critici sono stati individuati con riferimento alle traduzioni delle (spesso corpose) sentenze di condanna italiane, nonché alla comunicazione delle sentenze di riconoscimento pronunciate dalle Autorità romene (e delle eventuali impugnazioni presentate dall'interessato).

All'esito dell'incontro, le delegazioni ministeriali hanno sottoscritto un *memorandum* di intesa⁴, in cui sono stati approntati rimedi alle summenzionate problematiche.

Essendo emerse, tra i principali fattori di blocco delle procedure, problemi collegati all'imperfetta conoscenza reciproca delle discipline nazionali in tema di diritto penitenziario e dell'esecuzione penale, una prima misura attuativa dell'intesa è consistita nella nomina di un *focal point*, nella persona del dott. Vincenzo Picciotti, magistrato addetto all'Ufficio II di questa Direzione generale che ha partecipato a due incontri con esperti e *practitioners* romeni, tenutisi nel maggio e nell'ottobre 2015 ed è delegato a partecipare ai diversi gruppi di lavoro europei, impegnati nell'elaborazione di linee guida operative e progetti di revisione della decisione quadro 2008/909/GAI⁵.

E' stata nel contempo disposta da questa Direzione generale un'attività di monitoraggio qualitativo delle procedure di trasferimento verso la Repubblica di Romania che, affiancandosi alla rilevazione statistica trimestrale di tutte le procedure avviate e definite sulla base dei diversi strumenti vigenti, ha consentito l'enucleazione delle più frequenti ragioni di blocco o di rifiuto delle richieste di riconoscimento a fini di trasferimento.

I risultati dello studio e delle interlocuzioni avute con i magistrati romeni consentono di formulare - insieme a talune proposte di *ristrutturazione* della procedura che troveranno sbocco in altra sede - alcune raccomandazioni che possono essere indirizzate fin d'ora alle Autorità giudiziarie competenti.

Persiste la necessità di interventi finalizzati a rendere maggiormente efficiente la gestione delle procedure di trasferimento. I dati sull'andamento di dette procedure aggiornati al 31.8.2016 (così come, del resto, già quelli al 31.12.2015) confermano, infatti la sostanziale "rigidità" del numero dei trasferimenti di detenuti verso i Paesi di origine, a fronte del consistente aumento delle procedure attivate. Basti pensare che, nei primi otto mesi dell'anno in corso, sono state autorizzate 86 consegne (di cui 66 verso la Repubblica di Romania), pari a circa un decimo delle procedure in corso⁶.

⁴ Analoga iniziativa era stata attuata nel 2010, allorché i rapporti tra i due Paesi erano ancora regolati dalla Convenzione di Strasburgo e dall'accordo bilaterale del 2003.

⁵ In proposito, si segnalano come di particolare interesse le attività dell'ONG denominata *Euopris* (*European Organisation of Prison and Correctional Services*), che gestisce altresì il sito web www.euopris.org, costantemente aggiornato anche con riferimento alla materia in oggetto.

⁶ Ovvero 860 circa, di cui 265 sopravvenute nel 2016.

Il dato relativo ai trasferimenti eseguiti registra un modesto incremento rispetto a quello rilevato nell'anno 2015, allorquando il numero dei procedimenti avviati era però sensibilmente minore⁷.

4. - Tempestiva instaurazione e speditezza della procedura

Una prima raccomandazione attiene all'osservanza dell'art. 5 del d. lgs. n. 161 del 2010, in base al quale la trasmissione all'estero del certificato deve avvenire "*all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale*".

Sebbene la disposizione non stabilisca un termine perentorio (tanto che la trasmissione può essere comunque disposta, in base alla stessa norma, anche dopo l'esecuzione dell'ordine, purché residui una pena o misura di sicurezza di almeno sei mesi), il richiamo alla tempestiva instaurazione e allo spedito svolgimento della procedura assume rilevanza cruciale per incrementare le prospettive di un esito fruttuoso.

Massime di esperienza, confermate dalle indagini statistiche condotte da autorevoli organismi internazionali, individuano infatti la tardiva instaurazione della procedura e l'incertezza sulla sua durata come i principali fattori di dissuasione dell'interessato dall'accesso all'istituto⁸.

Ciò assume rilevanza cruciale per le procedure regolate dalla Convenzione di Strasburgo, nelle quali, come detto, il consenso dell'interessato è presupposto imprescindibile; ma è assai significativo anche nel contesto regolato dalla decisione quadro, nel quale l'opinione favorevole espressa dal detenuto – costituendo elemento di sicuro rilievo ai fini della prognosi di reinserimento sociale – fluidifica la procedura, riducendo i margini di un riscontro negativo da parte dello Stato di Esecuzione.

5. - Rapporti con le procedure di mandato di arresto europeo

La necessità della tempestiva rilevazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria interna, dei presupposti per l'attivazione della procedura di riconoscimento all'estero della sentenza assume un particolare significato nei casi in cui le procedure in esame si trovino a interagire con l'emissione di un mandato di arresto europeo *esecutivo*.

La prassi evidenzia un certo numero di casi nei quali il certificato previsto dalla d.q. 2008/909 viene spedito all'indomani della (o in epoca prossima alla) consegna di soggetti ricercati sulla base di un MAE "esecutivo" che, una volta giunti in Italia, hanno richiesto di essere (ri)trasferiti nel medesimo Stato membro da cui erano stati poco prima consegnati.

Gli esiti di tali iniziative sono pressoché sistematicamente negativi, almeno in tutte le ipotesi in cui i presupposti del trasferimento erano già noti (o, erano comunque, agevolmente conoscibili) per l'Autorità Giudiziaria che aveva dato corso all'attivazione delle ricerche attraverso l'emissione del MAE.

In tali casi deve raccomandarsi il diverso modulo operativo, già praticato con successo da alcuni uffici, secondo il quale il pubblico ministero incaricato dell'esecuzione di una condanna, immediatamente dopo aver avuto notizia dell'avvenuto rintraccio del ricercato nel suo Paese di origine, trasmette il certificato alle competenti Autorità di quest'ultimo.

Con detta trasmissione viene quindi chiesto immediatamente il riconoscimento e l'esecuzione all'estero del titolo esecutivo nazionale, oltre che, ricorrendone le condizioni, l'arresto provvisorio [alla cui richiesta è dedicato il riquadro e) del modulo].

⁷ Ovvero poco più di 600, di cui 210 circa sopravvenuti in corso d'anno.

⁸ V. il *Report on the obstacles and solutions in the implementation of the FD/2008/909/JHA, 2016*, elaborato dal Gruppo di esperti britannici, italiani, romeni e spagnoli coinvolto del progetto STEPS2. Identiche indicazioni sono contenute nel *Report Europris* per l'anno 2015. Entrambi i documenti sono rinvenibili sul sito www.europris.org.

Siffatto modo di procedere, essendo più lineare e più idoneo al perseguimento delle finalità dell'istituto, formerà oggetto di specifica raccomandazione in un *Handbook on How to Issue and Execute a European Arrest Warrant (EAW)*, in corso di avanzata elaborazione da parte della Commissione dell'Unione Europea⁹.

6. Espulsione o allontanamento

Un'ulteriore raccomandazione intende sottolineare il rilievo del **provvedimento di allontanamento, adottato nei confronti del cittadino europeo condannato, con una decisione giudiziaria o amministrativa presa in seguito alla sentenza di condanna.**

Come in precedenza accennato, nelle procedure regolate dalla decisione quadro detto provvedimento comporta l'irrelevanza dell'eventuale dissenso espresso dal detenuto e non impone la verifica del suo radicamento nel Paese di cittadinanza, talora assai problematica, ponendosi come condizione autonoma ed alternativa per l'attivazione della procedura di trasferimento.

L'eclissi del consenso del detenuto di fronte a un provvedimento espulsivo riguarda peraltro, non soltanto le procedure governate dalla decisione quadro, ma anche quelle basate su accordi internazionali stipulati dall'Italia con paesi estranei all'area operativa del d. lgs. n. 161 del 2010.

Tra questi, data la rilevante incidenza statistica dei detenuti albanesi, si richiama anzitutto l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo, stipulato con la Repubblica di Albania nell'aprile 2002 (ratificato con legge 11.7.2003 n. 204), il cui art. 3, par. 1 prevede che "su richiesta dello Stato di condanna. lo Stato di esecuzione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima, quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo secondo l'ordinamento interno dello Stato di condanna comportano una misura di espulsione o di ri-accompagnamento alla frontiera, in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà soggiornare nel territorio dello Stato di condanna".

Analoga disposizione è contenuta nell'Accordo bilaterale con la Bulgaria, ratificato con Legge 18 marzo 2008, n. 58.

In tale prospettiva, è utile raccomandare gli uffici giudiziari competenti di richiedere e adottare, ricorrendone le condizioni, la misura di sicurezza prevista dall'art. 235 c.p. (espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato) che, per come novellata dalla novella del 2008, può essere applicata agli stranieri e ai cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea condannati alla reclusione per un tempo superiore ai due anni (a fronte dei dieci anni, richiesti in precedenza).

7. Inesattezze e carenze nella compilazione del certificato.

Lo studio condotto da questa Direzione generale fa emergere, come corresponsabili del ridotto successo applicativo delle procedure basate sulla decisione quadro, alcune inesattezze e manchevolezze nella compilazione dei *certificati* e, prima ancora, alcune carenze nella raccolta e nella verifica degli elementi conoscitivi che in essi devono essere riportati.

⁹ "When the person is known to reside in another Member State, competent authorities of the issuing Member State are advised to consider whether it would be a better alternative to transfer the executable sentence to the Member State of residence, taking into account the person's social ties and chances for better rehabilitation in that Member State, and other requirements in accordance with Framework Decision 2008/909/JHA [...]. Instead of issuing an EAW for surrendering the person to serve the sentence to the State where the sentence was given, FD 2008/909 could be used for the execution of the sentence in the place where the convicted person resides and might have better chances of rehabilitation" (v. le pagg. 12 e 15 del *draft* discusso in occasione dell'incontro con la competente Direzione generale della Commissione UE, tenutosi a Bruxelles il 7.7.2016).

E' appena il caso di rammentare il ruolo cruciale assunto dal certificato nel sistema del mutuo riconoscimento delle sentenze di condanna a pene detentive. Esso rappresenta la forma standardizzata dell'ordine europeo di trasferimento.

E' vero che - diversamente dal m.a.e., che rappresenta e sostituisce a tutti gli effetti nei rapporti tra gli Stati membri il provvedimento nazionale di arresto - la decisione quadro ha ritenuto necessaria la trasmissione, insieme al certificato, della sentenza di condanna.

Essa però prevede che l'unico atto necessitante di traduzione nella lingua del paese di destinazione sia il certificato e che, soltanto laddove questo risulti incompleto, lo Stato di esecuzione possa richiedere la traduzione della sentenza (art. 23 d.q.).

La scrupolosa compilazione del modulo e la previa accurata raccolta delle informazioni in esso richieste è importante per ridurre i tempi e i costi delle procedure, che risentono sensibilmente degli oneri di traduzione integrale delle decisioni di condanna. Essa costituisce condizione essenziale perché possa trovare accoglimento, presso le autorità giudiziarie romene, l'indicazione del richiamato *Memorandum* (punto 8), secondo la quale si sarebbe verificata la possibilità "di allegare al certificato la traduzione dei soli capi di imputazione e della parte dispositiva delle sentenze di condanna pertinenti, unitamente al testo integrale delle sentenze in originale". Nel richiamato incontro di Costanza, infatti, la contrarietà dei magistrati romeni intervenuti ad aderire a detta indicazione è stata giustificata proprio con la frequente "incomprensibilità" dei certificati redatti dalle autorità italiane.

D'altro canto, laddove questi ultimi siano compilati in maniera chiara, precisa e completa, è ragionevolmente da escludersi che possa registrarsi un così elevato numero di richieste di "informazioni supplementari" che, come si è in precedenza accennato, costituiscono il principale fattore di rallentamento e farraginosità delle procedure di trasferimento.

7.1. Tra le inesattezze dev'essere messa in risalto l'indicazione del Ministero della giustizia, nel riquadro del modulo (riquadro c) dedicato all'individuazione dell'autorità che può fornire ogni informazioni riguardo al certificato.

In realtà, le informazioni in parola possono e debbono essere esclusivamente fornite dall'Autorità giudiziaria, unica responsabile della compilazione del certificato.

8. Le principali carenze nella compilazione del certificato

Le carenze più frequenti e significative investono i seguenti campi del modulo-certificato:

- a) riquadro d): "informazioni concernenti la persona nei cui confronti è stata irrogata la pena";
- b) riquadro g): relativo all'individuazione del luogo dove il condannato "vive" (lett. a);
- c) riquadro i): informazioni sulla sentenza che irroga la pena;
- d) riquadro j): informazioni relative alla liberazione condizionale o anticipata;
- e) riquadro k): opinione della persona condannata.

8.1. L'identificazione del condannato

La questione viene in gioco quando si tratti di soggetti condannati in Italia sulla base di generalità dichiarate e non attestate da documenti.

Non è riconosciuta dalle Autorità giudiziarie romene la verifica compiuta sulla base della mera identità fisica, consentita nel nostro sistema dall'art. 66 c. 2 c.p.p., per il quale "l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona".

La controparte intende per *identificazione* esclusivamente quella *anagrafica*, in assenza della quale sarebbe impedita la rituale instaurazione di un procedimento penale. Il caso del soggetto privo di documenti è risolto, in quel sistema, attraverso un'apposita attività istruttoria, comprensiva di

evidenze anche testimoniali, che deve concludersi con l'attribuzione giudiziaria di un nome, una sorta di *incidente battesimale*.

Discende da quanto detto l'insufficienza della mera evocazione delle risultanze AFIS e la conseguente necessità di allegazione di un originale del cartellino foto-dattiloscopico, che possa essere raffrontato con le informazioni contenute nelle banche dati del Paese di esecuzione, al fine di consentire le opportune verifiche.

Dovranno essere valorizzati anche gli elementi acquisibili presso l'Amministrazione Penitenziaria, derivanti dalla cd. *osservazione intramuraria* del detenuto non italiano, che possono indirizzare o corroborare la sua identificazione e l'individuazione del suo Paese di origine: scambi epistolari, colloqui telefonici, visite con parenti e amici, notizie derivanti da precedenti colloqui o audizioni con rappresentanti diplomatici o consolari richiesti dal detenuto. In questo contesto dev'essere anche evidenziata l'importanza della collaborazione delle Autorità consolari che, opportunamente sensibilizzate, potranno inviare, sin dal momento iniziale della detenzione, i cartellini foto-dattiloscopici dei connazionali (o presunti tali) per verificare se i rilievi in essi contenuti trovino corrispondenza in quelli presenti nei loro archivi informatici.

Laddove il soggetto abbia riportato una o più condanne con diverse generalità, occorrerà esplicitare nel certificato, con richiamo degli accertamenti identificativi svolti prima o dopo il processo, il criterio unificatore dei diversi *alias*.

8.2. L'individuazione del luogo in cui il condannato "vive" (riquadro g)

E' noto che la finalità del nuovo strumento è quella di incrementare, all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata.

In tale prospettiva, nel considerando n. 9 della decisione quadro, si afferma che *"nell'accertarsi che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l'autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l'attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo"*.

Naturalmente la riabilitazione sociale va intesa quale "concetto aperto", idoneo a consentire l'apprezzamento anche di elementi ulteriori, rispetto a quelli testualmente enunciati, quali, per esempio, le opportunità di lavoro e la presenza di servizi di assistenza interni od esterni all'istituto penitenziario dello Stato di esecuzione.

Si sottolinea che, nel Protocollo stipulato il 29.4.2015, si è convenuto con la controparte sulla sufficienza, ai fini della verifica del presupposto in esame, del "mancato radicamento della persona nel Paese di condanna".

Recupera allora attualità la circolare diramata il 28 aprile 2014, con la quale questa Direzione generale ha richiamato alcuni indici rivelatori, mutuati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di mandato d'arresto europeo, dove il radicamento in Italia del soggetto colpito dal m.a.e. emesso dall'Autorità estera costituisce motivo di rifiuto della consegna, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. r) della legge n. 69 del 2005 (corrispondente all'art. 4.6 della decisione quadro 2002/584/GAI).

Trattasi di richiamo pertinente, giacché, anche nel sistema del mandato di arresto europeo esecutivo, il motivo di rifiuto legato alla residenza o dimora del soggetto nel territorio dello Stato richiesto si connette alla *"particolare importanza della possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena cui è stata condannata"*.

Ebbene, la definizione uniforme di *residenza* e *dimora* dettata dalla CGUE esclude la rilevanza della presenza temporanea della persona in un certo Stato membro; conferisce rilievo alla valutazione complessiva di elementi oggettivi, tra i quali la durata, la natura e le modalità del soggiorno, i rapporti familiari ed economici intrattenuti nel paese di condanna o in quello di cittadinanza; valorizza il *"sicuro grado di integrazione"* del soggetto nella società dello Stato di condanna, esigendo che questo

sia simile a quello di un cittadino nazionale (CGUE, 17.7.2008, C-66/08, punto 45; 6.10.2009, C-123/08; 5.9.2012, C-42/11).

Conformandosi alla nozione euro-unitaria, la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana assegna rilievo al radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, rivelato da indici quali la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra presenza nel territorio dello Stato e l'epoca di commissione del reato, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata, anche se non esclusiva, degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (C., VI, n. 14710/10); l'acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza (C., n. 9767/14).

Per converso, la stessa Corte ha escluso il radicamento nei confronti di un cittadino rumeno che, pur formalmente residente in Italia, vi abbia svolto solo saltuariamente attività lavorativa, nel contempo mantenendo significativi contatti e la sua residenza in Romania; ovvero quando la storia della residenza in Italia del ricorrente è contrassegnata da precedenti penali e pendenze giudiziarie che, contraddicendo la finalità di reinserimento sociale e lavorativo della persona richiesta in consegna, non possono costituire elementi di fatto utili ad attestare l'esistenza di un radicamento rilevante ai sensi della norma indicata. Sono pure valorizzati, quali indici rivelatori, la non adeguata comprensione o uso della lingua italiana (v. C. VI, n. 17706/14; C. VI, n. 16169/13).

Ora, la condivisa apertura della prova del radicamento a ragionamenti di tipo presuntivo, non significa, evidentemente, che possa prescindersi dalla ricerca degli indizi che ne suffragano la sussistenza; o che quest'ultima possa predicarsi sulla base di pure illazioni; ovvero, ancora, che possa essere trascurata la necessità dell'argomentata esplicitazione degli elementi di fatto acquisiti sul punto.

Deve pertanto indicarsi come manchevolezza responsabile di frequenti blocchi procedurali e, laddove non colmata *ex post*, di giustificati rifiuti, la prassi di alcune autorità giudiziarie di affermare apoditticamente la sussistenza del presupposto del radicamento o, addirittura, di cancellare dal modello di certificato l'indicazione relativa allo Stato nel quale la persona condannata "vive".

Al contrario, dev'essere qui richiamata la necessità **di illustrare adeguatamente - nell'apposito campo d 4) ovvero nel campo facoltativo I) - le pertinenti informazioni.**

Detta necessità deve essere, anzi, particolarmente avvertita quando il detenuto abbia espresso opinione contraria al trasferimento o abbia specificamente negato la sussistenza o l'attualità del suo radicamento nel paese di cittadinanza.

Elementi significativi in tal senso potranno essere ricercati nel fascicolo processuale (per esempio, interrogatori o intercettazioni dalle quali risulti la lingua parlata dall'imputato, la conservazione dei suoi legami con il paese di provenienza) e nella documentazione dell'osservazione intramuraria condotta dall'Amministrazione penitenziaria, della quale si è detto nel paragrafo 8.1.

Un equivoco interpretativo sembra spiegare la carenza, in alcuni casi, dell'adeguato approfondimento e/o di una conveniente rappresentazione del presupposto in parola. Si afferma che l'inoltro del certificato sarebbe obbligatorio anche a prescindere dalla prova del radicamento e che gli eventuali dubbi sulla sussistenza di questo presupposto dovrebbero essere gestiti in un momento successivo, se e quando le Autorità del Paese di esecuzione, ai sensi del par. 4 dell'art. 4 della decisione quadro, formuleranno "*parere motivato secondo cui l'esecuzione della pena nello stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento*". Ricevuto detto parere, l'autorità competente dello stato di emissione deciderà se ritirare o meno il certificato.

In realtà, l'attenta lettura dell'art. 4 della decisione quadro, recante i *Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro*, detta una ben diversa scansione, secondo la quale i dati di fatto indicativi del "radicamento" devono essere stati acquisiti e illustrati nel certificato (del quale è peraltro richiesta l'attestazione di *esatta* compilazione), perché la loro assenza costituisce motivo legittimo di rifiuto per lo Stato di esecuzione, in perfetta sintonia con la *ratio* riabilitativa dell'istituto; mentre, a essere non vincolante per lo Stato di emissione, è l'opinione dello Stato di Esecuzione circa la possibilità di reinserimento sociale, che però presuppone la ricezione o il preannuncio della trasmissione (nel caso in cui siano intraprese consultazioni preliminari) di un certificato completo.

E' solo di fronte a un'opinione negativa dello Stato di esecuzione, susseguente all'inoltro di un certificato completo ed *esatto*, che lo Stato di condanna esercita la facoltà di "valuta(re) il parere e decide(re) se ritirare o meno il certificato".

8.3. Le informazioni sul processo in assenza e sulla sentenza che irroga la pena (riquadro i).

Si richiama l'attenzione sulla modifica contenuta nel nuovo modulo di certificato, pubblicato con il d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 31, recante "*Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/782/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo*".

Il nuovo riquadro i) richiede, al punto 1, informazioni sulla comparizione dell'interessato nel processo terminato con la decisione di condanna a pena detentiva e, nel caso di processo *in absentia*, informazioni aggiuntive: sui modi con i quali è stata garantita l'informazione della data e del luogo del processo e della possibilità che ad esso potesse conseguire una decisione; ovvero sull'intervenuta notifica della decisione e dell'avvertimento del diritto a impugnarla o di richiedere un nuovo processo e sulle opzioni esercitate dal condannato (dichiarazione espressa di non opporsi alla decisione; richiesta di nuovo processo; impugnazione).

In relazione al punto 2 (immutato rispetto al precedente modulo), occorre precisare che la voce *durata complessiva della pena in giorni* (2.1) si riferisce evidentemente alla pena irrogata con la sentenza definitiva di condanna. Devono essere poi accuratamente compilati i riquadri dedicati alle detrazioni operate per il pre-sofferto (2.2) e per amnistia, indulto, grazia già concessi, con specificazione della data di effettuazione del calcolo (2.3).

Come detto, è emerso dal confronto con le Autorità romene un nodo problematico in relazione ai casi di cumulo.

In tali casi si avverte la necessità di chiarire le dinamiche di determinazione della pena complessiva da scontare, allegando al certificato lo *stato di esecuzione*.

Nei casi di particolare complessità, dovranno essere altresì allegate delle note nelle quali trovino esplicitazione i meccanismi di più difficile comprensione per le autorità competenti del Paese destinatario del certificato, quali, per esempio, il riconoscimento *in executivis* della continuazione o del concorso formale. Analogo accorgimento dovrà essere adottato quando l'ordine di esecuzione faccia riferimento a uno o più pregressi provvedimenti di cumulo. In relazione a tali ipotesi, si rimette alla valutazione delle Autorità giudiziarie l'apprezzamento della possibilità di imputare il pre-sofferto, in modo da circoscrivere il numero delle sentenze da inoltrare, per il riconoscimento, con il certificato.

8.4. Informazioni relative alla liberazione condizionale o anticipata nello Stato di emissione e in quello di esecuzione (riquadro j).

Il riquadro è ripartito in due settori: uno dedicato al periodo di pena detentiva che occorre aver scontato, secondo l'ordinamento dello Stato di emissione, per poter essere ammessi al beneficio della liberazione anticipata o condizionale (j1); un secondo, con il quale lo Stato di emissione chiede allo Stato di esecuzione di dar conto delle disposizioni della legislazione nazionale applicabili in materia di liberazione condizionale o anticipata e delle date iniziali e finali del periodo di fruizione di detti benefici (j2).

E' stata rilevata, in alcuni casi, la totale assenza delle informazioni richieste dal riquadro j1 che, invece, devono essere obbligatoriamente riportate.

In altri casi, si è riscontrato che alla richiesta di cui al riquadro j2 non fa sempre tempestivo seguito la risposta dello Stato di esecuzione.

In considerazione della potenziale incidenza di dette informazioni sulla prospettiva di reinserimento sociale del condannato, si segnala la necessità di sollecitarle e comunque di acquisirle prima di dar seguito alla procedura di consegna.

Si rammenta la previsione dell'art. 17 § 3 della decisione quadro, per la quale, in esito alla ricezione dell'informazione richiesta, lo Stato di emissione può ritirare il certificato, laddove ritenga che le disposizioni in materia di liberazione anticipata o condizionale vigenti nello Stato di esecuzione siano incompatibili con la funzione riabilitativa del trasferimento. Si segnala altresì che, in base all'art. 13 della stessa decisione quadro, detta facoltà non potrà più essere esercitata quando sia iniziata l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione.

Per agevolare le Autorità responsabili della compilazione del certificato, si allega alla presente circolare la traduzione in lingua italiana delle norme attualmente vigenti in Romania in tema di liberazione anticipata o condizionale.

Si segnala, nel contempo, la recente decisione della Corte di cassazione romena (nr. 15/2015 del 22 maggio 2015), secondo cui “dopo il trasferimento della persona condannata da parte delle autorità giudiziarie straniere, [...] la durata della pena ritenuta scontata dallo Stato di condanna in base all'opera prestata e alla buona condotta, concessa quale beneficio in favore della persona condannata dall'autorità giudiziaria straniera, non deve essere detratta dalla pena scontata in Romania” (in motivazione, la Corte ha precisato che il suddetto beneficio potrà “essere valorizzat[o] dal punto di vista di altri istituti di diritto, come quello relativo alla liberazione condizionale”).

La decisione assume particolare rilievo alla luce dell'orientamento della C.edu (sentenza 27.6.2006, Szabó v. Sweden), secondo il quale: il mancato riconoscimento di un beneficio presso lo Stato di esecuzione può integrare violazione dell'art. 5 CEDU, laddove implichi un prolungamento palesemente sproporzionato (*“flagrantly longer”*) della detenzione; in detta evenienza, può configurarsi la responsabilità anche dello Stato di emissione (*“sentencing State”*), per le conseguenze prevedibili nel momento in cui fu adottata la decisione di trasferimento.

8.5. Opinione della persona condannata (riquadro k).

Le notizie appena riportate in relazione al limitato riconoscimento, da parte delle Autorità romene, dei periodi di liberazione anticipata concessi durante la detenzione in Italia, rientrano senz'altro tra quelle che devono essere fornite al detenuto perché possa dirsi informata l'opinione espressa ai sensi dell'art. 5 c. 2 del d. lgs. n. 161 del 2010.

In generale, deve essere fornita al detenuto ogni notizia rilevante inerente la procedura di trasferimento e il regime dell'esecuzione vigente nel Paese di destinazione. Le più accreditate organizzazioni internazionali individuano la completezza delle informazioni fornite al detenuto sulle conseguenze del suo trasferimento come elemento essenziale della *fairness* del procedimento, che non potrà sfuggire al controllo degli organi competenti per l'emissione del certificato¹³.

Non può sfuggire l'importanza dell'attenta compilazione del campo dedicato alla rappresentazione dell'opinione del condannato, che dev'essere obbligatoriamente acquisita dalle Autorità italiane quando questa si trovi nel territorio dello Stato di condanna.

Laddove non sussistano i presupposti del radicamento ovvero dell'allontanamento disposto con decisione giudiziaria o amministrativa, il consenso espresso dal detenuto costituisce presupposto essenziale per l'attivazione della procedura. Ma anche laddove non si traduca nel consenso, l'opinione del condannato può contenere elementi indicativi della sussistenza o insussistenza del radicamento con i quali gli organi competenti non potranno evitare di confrontarsi.

Il successivo riquadro l (*Altre circostanze pertinenti*) consentirà di illustrare le risultanze di fatto che confutano le affermazioni del detenuto che neghi la sussistenza o attualità del suo radicamento nel Paese di destinazione.

9. Oneri di tempestiva informazione.

¹³ V. da ultimo il già citato *Report Europris 2015*.

Si segnala la necessità che l'Ufficio II di questa Direzione generale venga tempestivamente informato di ogni variazione della posizione giuridica del condannato, intervenuta dopo l'emissione del certificato.

E' in particolare necessario che le Autorità giudiziarie comunichino:

a) il sopravvento di un nuovo titolo esecutivo, provvedendo a trasmettere la relativa sentenza con il certificato;

b) la concessione di periodi di liberazione anticipata che determinino la riduzione della pena detentiva da scontare a livelli inferiori al limite semestrale, stabilito dal richiamato art. 5 c.1 del d. lgs. n. 161 del 2010;

c) la sopravvenuta rimessione in libertà, scaturita dall'espiazione della pena in Italia nelle more della procedura di trasferimento.

L'immediatezza della comunicazione sub a) serve a evitare che il trasferimento del detenuto, già autorizzato dalla controparte romena in relazione a un determinato titolo esecutivo, venga dilazionato nel tempo per la necessità di avviare una nuova procedura di riconoscimento del titolo sopravvenuto. Le comunicazioni sub b) e c) tendono a evitare che i funzionari di questo Ministero e quelli della controparte continuino a occuparsi di procedure che non hanno più ragion d'essere.

Con l'occasione, per quanto si tratti di profilo attinente alle procedure passive, si raccomanda la tempestiva informativa circa la data di inizio dell'esecuzione della pena in Italia, a seguito del riconoscimento della sentenza straniera. L'adempimento si connette alla previsione dell'art. 22 della decisione quadro e corrisponde alla necessità di evitare che il soggetto interessato possa essere nuovamente tratto in arresto nel Paese di emissione.

10. Assistenza.

Al fine di fornire assistenza alle Autorità giudiziarie competenti, è costituito presso questa Direzione generale un *help-desk*, coordinato dal dott. Vincenzo Picciotti, magistrato addetto all'Ufficio II e corrispondente nazionale della Rete giudiziaria europea, al quale potranno essere indirizzate, all'indirizzo ejn.ministero@giustizia.it, richieste di informazioni nei casi di maggiore complessità.

Allo stesso fine potranno essere consultati i punti di contatto della Rete incardinati presso ciascun distretto di Corte d'Appello, il cui elenco aggiornato sarà tra breve disponibile sul sito della Rete.

Si è poi convenuta con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la predisposizione di misure dirette alla raccolta e somministrazione alle autorità giudiziarie competenti delle informazioni, acquisite attraverso l'osservazione intramuraria, che risultino funzionali all'identificazione dei condannati stranieri e alla valutazione del persistente radicamento nei Paesi di origine, nei termini specificati nei paragrafi 8.1 e 8.2. Delle misure adottate a tal fine il Dipartimento competente darà comunicazione con apposita circolare.

Si allegano alla presente:

- il modulo di *certificato*, aggiornato a seguito della pubblicazione del d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 31, reperibile anche sul sito <http://crimjust.europa.eu>;
- uno stralcio delle disposizioni di interesse della legge di implementazione romena della decisione quadro 2008/909/GAI, tradotta in lingua italiana, trasmesso a questa Direzione dal Dipartimento di diritto e cooperazione internazionale del Ministero della giustizia della Repubblica di Romania;
- la sintesi delle disposizioni vigenti nell'ordinamento romeno in tema di *liberazione anticipata*, curata dallo stesso Dipartimento romeno.

Le Autorità in indirizzo sono invitate a diffondere la presente nota presso gli Uffici giudicanti e requirenti, dei rispettivi distretti, compresi i Tribunali di Sorveglianza.

Si sarà grati di ricevere comunicazione, all'indirizzo sopra indicato, delle direttive e delle linee guida che le SS. LL. adotteranno in materia nei rispettivi distretti.

Il Direttore Generale


Raffaele Piccirilli



ALLEGATO II
(articolo 3, comma 1, lett. a))**CERTIFICATO (1)**

- a) Stato di emissione: _____
Stato di esecuzione: _____
- b) Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che irroga la pena diventata definitiva:
Denominazione ufficiale: _____
La sentenza è stata pronunciata il (indicare la data: gg-mm-aaaa): _____
La sentenza è diventata definitiva il (indicare la data: gg-mm-aaaa): _____
Numero di riferimento della sentenza (se disponibile): _____
- c) Informazioni relative all'autorità che può essere contattata per ogni questione relativa al certificato:
1. Tipo di autorità: Si prega di contrassegnare la casella pertinente:
 Autorità centrale _____
 Organo giurisdizionale _____
 Altra autorità _____
 2. Estremi dell'autorità di cui alla lettera c), punto 1:
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo: _____
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città) _____
Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città) _____

(1) Il presente certificato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato



Indirizzo e-mail (se disponibile): _____

3. Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità: _____

4. Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della sentenza o ai fini della determinazione delle modalità del trasferimento (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) se diversi dal punto 2:

d) Informazioni relative alla persona nei cui confronti è stata irrogata la pena:

Cognome: _____

Nome(i): _____

Cognome da nubile, se del caso: _____

Pseudonimi, se del caso: _____

Sesso: _____

Cittadinanza: _____

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile): _____

Data di nascita: _____

Luogo di nascita: _____

Ultimi indirizzi/residenze noti: _____

Lingua(e) che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile): _____

La persona condannata si trova:

nello Stato di emissione e dev'essere trasferita nello Stato di esecuzione.

nello Stato di esecuzione e la pena dev'essere eseguita in tale Stato.

Ulteriori informazioni da fornire, se disponibili e se del caso:



1. Fotografia e impronte digitali della persona e/o estremi della persona da contattare per ottenere tali informazioni: _____

2. Tipo e numero di riferimento della carta d'identità o del passaporto della persona condannata: _____

3. Tipo e numero di riferimento del permesso di soggiorno della persona condannata:

4. Altre informazioni pertinenti sui legami familiari, sociali o professionali della persona condannata nello Stato di esecuzione: _____

e) Richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato di emissione (se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione):

Lo Stato di emissione chiede allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena.

Lo Stato di emissione ha già chiesto allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena. Si prega di fornire la denominazione dell'autorità dello Stato di esecuzione che ha preso la decisione in merito alla richiesta di arrestare la persona condannata (se applicabile e disponibile):

f) Relazione con un mandato d'arresto europeo precedente:

Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà e lo Stato di esecuzione si impegna ad eseguire tale pena o misura di sicurezza (articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data di emissione del mandato d'arresto europeo e, se disponibile, numero di riferimento:

Denominazione dell'autorità che ha emesso il mandato d'arresto europeo: _____



Data della decisione di esecuzione e, se disponibile, numero di riferimento: _____

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione di esecuzione della pena: _____

Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di una persona che è cittadino o residente dello Stato di esecuzione e tale Stato ha consegnato la persona alla condizione che essa sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente (articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data della decisione relativa alla consegna della persona: _____

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione relativa alla consegna: _____

Numero di riferimento della decisione, se disponibile: _____

Data di consegna della persona, se disponibile: _____

g) Motivi per la trasmissione della sentenza e del certificato (nel caso in cui sia stato compilato il riquadro f, la compilazione del presente riquadro non è necessaria):

La sentenza e il certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione in quanto l'autorità di emissione ha la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata e:

a) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive.

b) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata, verso il quale essa sarà espulsa una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza. Se l'ordine di espulsione o allontanamento non figura nella sentenza, si prega di fornire la denominazione dell'autorità che ha rilasciato l'ordine, la data del rilascio e, se disponibile, il numero di riferimento: _____

c) lo Stato di esecuzione è uno Stato, diverso da uno Stato di cui alle lettere a) o b), la cui autorità competente dà il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato.



d) lo Stato di esecuzione ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della decisione quadro e:

si conferma che, secondo quanto risulta all'autorità competente dello Stato di emissione, la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente, o

si conferma che la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione.

h) Sentenza che irroga la pena:


1. La sentenza riguarda complessivamente _____ reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi tempo e luogo, e natura della partecipazione della persona condannata: _____


Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la sentenza:

2. Qualora il reato o i reati di cui alla lettera h), punto 1, corrispondano a una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, si prega di confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

- partecipazione a un'organizzazione criminale;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;



- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furto organizzato o a mano armata;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket e estorsione;
- contraffazione e pirateria di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;



- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- violenza sessuale;
- incendio doloso;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo/nave;
- sabotaggio.

3. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2, o se la sentenza e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro), si prega di fornire una descrizione completa dei reati in questione:


i) Informazioni sulla sentenza che irroga la pena:

1. Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
2. No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato



informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il(giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.


4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

.....
.....
.....».

2. Indicazione sulla durata della pena:

2.1. Durata complessiva della pena (in giorni): _____

2.2. Il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è emessa la sentenza (in giorni): _____



_____ al [_____] (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaa): _____

2.3. Numero di giorni da detrarre dalla durata complessiva della pena per motivi diversi da quelli di cui al punto 2.2. (ad esempio amnistia, grazia o indulto ecc. già concessi in relazione alla pena): _____ al (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaaa): _____

2.4. Data di scadenza della pena nello Stato di emissione:

Non applicabile, in quanto la persona non è attualmente in stato di detenzione

La persona è attualmente in stato di detenzione e la pena, a norma della legislazione dello Stato di emissione, dovrebbe essere interamente scontata il (indicare la data: gg-mm-aaaa) (1): _____

3. Tipo di pena:

pena detentiva

misura privativa della libertà personale (si prega di precisare): _____

j) Informazioni relative alla liberazione anticipata o condizionale: _____

1. A norma della legislazione dello Stato di emissione la persona condannata ha diritto alla liberazione anticipata o condizionale, avendo scontato:

metà della pena

due terzi della pena

un'altra parte della pena (precisare): _____

2. L'autorità competente dello Stato di emissione chiede di essere informata riguardo alle:

disposizioni della legislazione dello Stato di esecuzione applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale della persona condannata;

date di inizio e fine del periodo di libertà anticipata o condizionale.

(1) Si prega di inserire la data alla quale la pena dovrebbe essere interamente scontata (senza tener conto delle possibilità di qualsiasi forma di liberazione anticipata e/o condizionale) se la persona dovesse restare nello Stato di emissione.



k) Opinione della persona condannata:

1. Non è stato possibile ascoltare la persona condannata in quanto si trova già nello Stato di esecuzione.

2. La persona condannata si trova nello Stato di emissione e:

a) ha chiesto la trasmissione della sentenza e del certificato

ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato

non ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato (indicare i motivi forniti dalla persona condannata):

b) L'opinione della persona condannata figura in allegato.

L'opinione della persona condannata è già stata trasmessa allo Stato di esecuzione il (indicare la data: gg-mm-aaaa): _____

l) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

m) Informazioni finali:

Il testo della/e sentenza/e è allegato al certificato (1).

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte


Nome: _____

Funzione (titolo/grado) _____

Data: _____

Timbro ufficiale (se disponibile) _____

(1) L'autorità competente dello Stato di emissione deve allegare tutte le sentenze relative al caso necessarie per disporre di tutte le informazioni sulla pena finale da eseguire. Possono essere allegate anche le traduzioni eventualmente disponibili delle sentenze.



TITOLO VI

Disposizioni relative alla cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea in applicazione della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 141

Settore di applicazione

(1) Il presente titolo si applica nella relazione con gli Stati membri dell'Unione europea i quali hanno recepito la Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Nella relazione con gli Stati membri che non hanno recepito la decisione quadro sono applicabili le disposizioni del titolo V.

(2) Il presente titolo si applica anche nella relazione con gli Stati con i quali la Romania ha concluso un trattato contenente disposizioni simili alla decisione quadro.

Art. 142

Competenza delle autorità giudiziarie romene

(1) Allorquando la Romania è Stato di esecuzione e la persona condannata è detenuta in un altro Stato membro dell'Unione europea, il riconoscimento e la messa in esecuzione, sul territorio della Romania, delle sentenze straniere, ai fini del trasferimento della persona condannata, spetta alla Corte di Appello nella cui circoscrizione ha la residenza la relativa persona. Nel caso in cui la persona condannata non ha la residenza nel territorio della Romania, la competenza spetta alla Corte di Appello di Bucarest.

(2) Allorquando la Romania è Stato di esecuzione e la persona condannata si trova nel territorio della Romania, il riconoscimento e la messa in esecuzione della sentenza comunicata dallo Stato emittente spetta alla Corte di Appello nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza la persona condannata. Nel caso in cui la persona condannata non ha la residenza sul territorio della Romania, la competenza spetta alla Corte di Appello di Bucarest. Allorquando la persona condannata si trova in Romania, in esecuzione di un'altra pena, la competenza del riconoscimento e della messa in esecuzione appartiene alla Corte di Appello nella cui circoscrizione territoriale si trova l'autorità giudiziaria dell'istituzione carceraria.

(3) Allorquando la Romania è Stato di esecuzione, la Procura presso la Corte di Appello di Bucarest è competente a ricevere la richiesta dello Stato emittente formulata ai sensi dell'art. 161. Nel caso dell'art. 161 comma (9) la Procura competente a ricevere la sentenza e il certificato è quella presso la Corte di Appello di cui al comma (4).

(4) Nel caso previsto dall'art. 161 comma (9) la Corte di Appello di cui fa parte il giudice che ha preso la misura cautelare o presso la quale funziona la Procura di

cui fa parte il procuratore che ha preso la misura cautelare è competente a riconoscere e a mettere in esecuzione la sentenza comunicata dallo Stato emittente.

(5) Allorquando la Romania è Stato emittente e la persona condannata si trova nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, la competenza per richiedere all'ultimo Stato la presa di una misura cautelare e il riconoscimento e la messa in esecuzione delle sentenze romene appartiene all'autorità giudiziaria di esecuzione.

Art. 143

Competenza delle autorità amministrative romene

(1) Il Ministero della Giustizia, per il tramite della direzione specializzata, adempie, a seconda del caso, alle attribuzioni di cui agli artt. 152 e 164, nonché ogni altra attribuzione di cui al presente titolo.

(2) Il Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romana:

a) assicura il trasferimento, sotto scorta, dalla Romania nello Stato di esecuzione, della persona condannata, ai sensi dell'art. 146 comma (3);

b) informa la direzione specializzata del Ministero della Giustizia, la Corte di Appello competente e l'autorità giudiziaria di esecuzione sul trasferimento della persona condannata dalla Romania nello Stato di esecuzione;

c) su richiesta dell'autorità giudiziaria incaricata a trattare il mezzo impugnativo straordinario assicura l'accompagnamento, sotto scorta, dallo Stato di esecuzione in Romania della persona trasferita, salvo il caso in cui l'incarico per portarla nel Paese spetta allo Stato di esecuzione.

(3) L'Amministrazione Nazionale Penitenziaria:

a) informa le persone condannate detenute nei carceri della Romania, alle quali si possono applicare le disposizioni del presente titolo, sul loro diritto di richiedere l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione;

b) assicura la presa in consegna, alla data alla quale è stata portata nel Paese la persona condannata, trasferita ai sensi dell'art. 146 comma (1);

c) dopo l'accoglimento nella casa circondariale della persona condannata trasferita ai sensi dell'art. 146 comma (1), informa la Corte di Appello competente e la direzione specializzata del Ministero della Giustizia:

(i) sul luogo detentivo, sul regime di esecuzione inflitto e le misure prese, ove necessario;

(ii) allorquando la persona condannata si è evasa e non è stato possibile catturarla;

d) alla scadenza della durata della pena di reclusione, alla data fissata dall'autorità giudiziaria nel caso della libertà condizionale, nonché a ogni altra data indicata dagli organi giudiziari competenti in certi casi previsti dalla legge, comunica immediatamente al Ministero della Giustizia e all'Ispettorato Generale della Polizia di Frontiera la scarcerazione delle persone condannate, trasferite ai sensi dell'art. 146 comma (1). L'Ispettorato Generale della Polizia di Frontiera informa la direzione specializzata del Ministero della Giustizia se entro la data prevista dall'art. 157 lettera c) la persona scarcerata ha lasciato il territorio della Romania;

e) nel caso della liberazione condizionale o del condono della la pena residua non espiata, comunica alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia il numero di giorni rimasto da espiare.

Art. 144

Legge che governa l'esecuzione

(1) Allorquando la Romania è Stato di esecuzione, l'esecuzione della pena o della misura privativa di libertà inflitta mediante una sentenza giudiziaria, riconosciuta dall'autorità giudiziaria romena, è governata dalla legge romena. La durata del periodo privativo di libertà espiata nello Stato emittente si detrae dalla durata totale della pena o della misura privativa di libertà che deve essere espiata in Romania. L'amnistia o il condono puo' essere applicata/o tanto dallo Stato romeno quanto dallo Stato emittente.

(2) Allorquando la Romania è Stato emittente, l'esecuzione di una pena o di una misura privativa di libertà, inflitta attraverso una sentenza giudiziaria riconosciuta dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, è governata dalla legge dello Stato di esecuzione. L'amnistia o il condono puo' essere applicata/o tanto dallo Stato romeno quanto dallo Stato di esecuzione.

(3) Le disposizioni dell'art. 133 commi (2) – (5) si applicano *mutatis mutandis*.

Art. 145

Transito

(1) Il transito del territorio della Romania di una persona trasferita da uno Stato membro in un altro Stato membro dell'Unione europea si approva dalla direzione specializzata del Ministero della Giustizia, in base alla richiesta dello Stato richiedente.

(2) La richiesta viene formulata per iscritto e sarà accompagnata dalla copia del certificato di cui all'allegato n. 5. Nel caso in cui il certificato non è accompagnato da una traduzione nella lingua romena, lo Stato richiedente puo' richiedere il permesso di trasmettere ulteriormente la traduzione nella lingua romena. L'Autorità romena competente a ricevere la richiesta di transito è il Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romena.

(3) Non è necessaria l'approvazione del transito, nel caso in cui la persona viene trasportata con l'aereo e non è previsto uno scalo nel territorio della Romania. In caso di scalo non pianificato il transito viene approvato in base a una richiesta formulata verbalmente e al certificato. La richiesta sarà confermata per iscritto, entro 24 ore al massimo, dall'Autorità competente dello Stato richiedente. Fatto salvo il comma (1), il transito del territorio della Romania viene approvato dall'Ispettorato Generale della Polizia di Frontiera.

(4) Una pena inflitta in Romania contro la persona di cui al comma (1) non rappresenta un ostacolo per quanto riguarda il transito del territorio della Romania. L'autorità giudiziaria di esecuzione, su segnalazione della direzione specializzata del Ministero della Giustizia, del Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romena o dell'organo presso il quale si trova per l'esecuzione l'ordine di esecuzione della pena detentiva o la sentenza giudiziaria, verifica se puo' essere richiesta la consegna della persona che sarà in transito sul territorio della Romania o la messa in esecuzione della pena o della misura privativa di libertà sul territorio dello Stato membro nel quale la persona è trasferita.

(5) Nel caso in cui nei confronti della persona che effettuerà il transito della Romania è stato emesso un ordine di custodia cautelare o è stata disposta una misura privativa di libertà, il procuratore addetto all'esecuzione o alla sorveglianza del procedimento penale o l'autorità giudiziaria a ruolo della quale la causa è pendente, d'ufficio, su segnalazione della direzione specializzata del Ministero della Giustizia, del Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romena o dell'organo presso il quale si trova per l'esecuzione

l'ordine di esecuzione della pena detentiva o la sentenza giudiziaria, verifica se può essere richiesta la consegna della persona che transiterà il territorio della Romania o se può essere richiesta allo Stato membro in cui la persona è trasferita la presa in consegna del procedimento penale o il giudizio.

(6) In applicazione del comma (1), il Ministero della Giustizia, mediante la direzione specializzata, in base alla relazione stesa dal Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romana, riguardante la richiesta di transito, decide entro 3 giorni al massimo dalla sua ricezione. La decisione sarà rimandata fino alla ricezione della traduzione richiesta secondo le disposizioni del comma (2).

(7) Le spese necessarie per il transito del territorio della Romania sono sostenute dallo Stato richiedente, salvo il caso in cui questi potrebbe sostenere le spese per una richiesta simile formulata dalle Autorità romene. In tal senso, il Ministero della Giustizia può richiedere una garanzia di reciprocità.

(8) La richiesta di transito del territorio di un altro Stato membro relativa a una persona che sarà trasferita dalla Romania nello Stato emittente viene formulata dalla direzione specializzata del Ministero della Giustizia, su segnalazione del Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romana o dello Stato emittente.

Art. 146

Trasferimento sotto scorta della persona condannata

(1) Il trasferimento dallo Stato emittente in Romania di una persona condannata ha luogo alla data fissata di concerto dalle Autorità competenti romene e quello dello Stato emittente, entro e non oltre 30 giorni dalla data alla quale la sentenza di cui all'art. 154 è divenuta definitiva.

(2) Nel caso in cui circostanze impreviste ostacolano il trasferimento della persona condannata entro il termine fissato, le Autorità di cui al comma (1) entrano in contatto reciproco senza ritardo e stabiliscono una nuova data. In tal caso, il trasferimento viene effettuato entro 10 giorni dalla nuova data indicata.

(3) Il trasferimento dalla Romania nello Stato di esecuzione della persona condannata, in esecuzione della pena in un carcere della Romania, ha luogo alla data determinata di concerto dal Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romana e dall'Autorità competente dello Stato di esecuzione, entro 30 giorni al massimo dalla data alla quale la sentenza resa dall'autorità competente dello Stato di esecuzione è divenuta definitiva. Le disposizioni del comma (2) si applicano *mutatis mutandis*.

Art. 147

Conseguenze del trasferimento della persona condannata

Allorquando la Romania è Stato emittente, la messa in esecuzione, a seconda del caso, della pena o della misura privativa di libertà o della pena residua non espiata spetta all'autorità giudiziaria romena tutte le volte che:

a) il certificato e la sentenza sono ritirati prima che lo Stato di esecuzione metta in esecuzione la pena o la misura privativa di libertà;

b) lo Stato di esecuzione rifiuta di riconoscere e di mettere in esecuzione la pena o la misura privativa di libertà inflitta dall'autorità giudiziaria romena;

c) lo Stato di esecuzione rinuncia espressamente al suo diritto di esecuzione;

d) lo Stato di esecuzione fa presente che non può più espiare la pena o la misura privativa di libertà perché la persona condannata si è evasa e non è stata trovata nel suo territorio;

e) lo Stato di esecuzione fa presente che non può più mettere in esecuzione la pena o la misura privativa perché la persona condannata non è stata trovata sul suo territorio.

Art. 148

Spese

(1) Le spese relative al trasferimento della persona condannata, sotto scorta, dallo Stato emittente in Romania, sono sostenute dallo Stato emittente. Lo Stato emittente sostiene ogni altra spesa effettuata esclusivamente sul suo territorio prima del trasferimento della persona condannata.

(2) Le spese relative al trasferimento, sotto scorta, della persona condannata dalla Romania nello Stato di esecuzione sono sostenute dallo Stato romeno. Lo Stato romeno sostiene ogni altra spesa effettuata esclusivamente sul suo territorio prima del trasferimento della persona condannata.

Art. 149

Applicazione nel tempo

(1) La Romania, in qualità di Stato emittente e di esecuzione, applica le disposizioni del presente titolo al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze definitive rese tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(2) Allorquando un altro Stato membro dell'Unione europea dichiara che in qualità di Stato di esecuzione non applica la Decisione quadro 2008/909/GAI alle sentenze definitive rese prima del 5 dicembre 2011, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze romene nel territorio di tale Stato si richiede seguendo la procedura di cui al titolo V.

(3) Le disposizioni del titolo V si applicano anche allorquando lo Stato emittente è un altro Stato membro dell'Unione europea, che dichiara che non applica la decisione quadro prevista al comma (2) alle sentenze definitiva rese prima del 5 dicembre 2011.

Capitolo II

Messa in esecuzione sul territorio della Romania delle pene o delle misure privative di libertà inflitte dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'Unione europea

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 150

Condizioni generali

Le sentenze rese dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'Unione europea si riconoscono e si eseguono sul territorio della Romania in base al principio della fiducia reciproca e in conformità alle disposizioni del presente capitolo, se possono produrre effetti giuridici secondo la legge penale romena e non contravvengono all'ordine pubblico dello Stato romeno.

Art. 151

Motivi di mancato riconoscimento e di mancata esecuzione

(1) Una sentenza resa in un altro Stato membro dell'Unione europea non sarà riconosciuta e messa in esecuzione in Romania, anche se sussistano le condizioni di cui all'art. 155, allorquando:

a) la persona è stata condannata definitivamente in Romania per gli stessi fatti penali. Nel caso in cui la sentenza straniera è stata resa anche per altri fatti penali, l'autorità giudiziaria può disporre il suo riconoscimento in parte, se sono adempiute le altre condizioni;

b) la persona è stata condannata in un altro Stato per gli stessi fatti penali e la sentenza giudiziaria straniera resa in questo Stato è stata anteriormente riconosciuta e messa in esecuzione sul territorio della Romania;

c) la persona condannata gode in Romania di immunità di giurisdizione penale;

d) la pena è stata inflitta a una persona che non è responsabile penalmente secondo la legge penale romena;

e) la pena consiste in una misura consistente in assistenza psichiatrica o sanitaria che non può essere eseguita in Romania o, a seconda del caso, prevede un trattamento sanitario o terapeutico che non può essere sorvegliato in Romania, in conformità al sistema nazionale giuridico o sanitario;

f) allorquando, secondo la legge penale romena, è intervenuta la prescrizione dell'esecuzione della pena;

g) allorquando la persona condannata non è stata presente di persona al giudizio, oltre il caso in cui lo Stato emittente informa, in conformità alla sua normativa, che:

(i) la persona è stata informata, in tempo utile, mediante una citazione scritta consegnata di persona o mediante notifica telefonica, fax, posta elettronica o ogni altro mezzo simile, sul giorno, il mese, l'anno e il posto della comparizione e sulle conseguenze legali in caso di mancata comparizione; o

(ii) la persona, conoscendo il giorno, il mese, l'anno e il posto della comparizione, ha incaricato il suo avvocato di fiducia o nominato d'ufficio a rappresentarla e la presenza giuridica davanti all'autorità giudiziaria è stata effettivamente realizzata dal relativo avvocato; o

(iii) dopo che le è stata consegnata di persona la sentenza di condanna ed è stata informata che la sentenza è sottoposta a un mezzo impugnativo, momento in cui l'autorità giudiziaria competente può verificare la sentenza impugnata anche in base alle nuove prove e che, a seguito della trattazione del mezzo impugnativo, al giudizio del quale può partecipare di persona, la sentenza di condanna può essere sciolta, la persona condannata sia ha rinunciato espressamente al mezzo impugnativo, sia non ha dichiarato, entro la data prevista dalla legge, il relativo mezzo impugnativo.

(2) La sentenza giudiziaria resa in un altro Stato membro dell'Unione europea non sarà riconosciuta o, se è stata riconosciuta non sarà messa in esecuzione, allorquando, secondo la legge romena, è intervenuta l'amnistia, il condono, la depenalizzazione del fatto, nonché in altri casi previsti dalla legge.

(3) A seconda del caso, prendendo in considerazione le circostanze specifiche della causa e dopo la consultazione dell'autorità competente dello Stato emittente, l'autorità giudiziaria può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza trasmessa dallo Stato emittente, se:

a) la persona è investigata in Romania per lo stesso fatto penale per il quale è stata condannata all'estero. Nel caso in cui la sentenza è stata resa anche per altri

fatti penali, l'autorità giudiziaria può disporre il suo riconoscimento in parte, se le altre condizioni non sono adempiute;

b) allorché lo Stato emittente ha rigettato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 158 comma (1).

Art. 152

Le attribuzioni del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia, mediante la direzione specializzata, è competente:

a) a ricevere la sentenza e il certificato di cui all'allegato n. 5, trasmessi dallo Stato emittente, tradotti nella lingua romena, salvo il caso in cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 161 comma (9);

b) nel caso delle persone condannate, presenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in esecuzione di una pena, a ricevere le loro richieste di inizio della procedura di trasmissione dallo Stato emittente della sentenza e del certificato;

c) a richiedere allo Stato emittente, d'ufficio o su richiesta della persona condannata, di trasmettere la sentenza e il certificato;

d) a consultarsi, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, con l'autorità competente dello Stato emittente;

e) a effettuare il controllo di regolarità e a richiedere, a seconda del caso:

(i) l'integrazione o la correzione del certificato;

(ii) la dichiarazione della persona condannata;

(iii) la notifica indirizzata a questa, di cui all'allegato n. 6;

(iv) allorché la pena inflitta è una misura privativa di libertà, una copia di ogni relazione o constatazione medico-legale o di altri atti medicali attestanti lo stato fisico e mentale della persona, il trattamento seguito da lei nel territorio dello Stato emittente e i possibili consigli per continuare il trattamento in Romania;

f) a sospendere la trasmissione all'autorità giudiziaria romena competente della sentenza e del certificato, allorché il certificato è incompleto o non corrisponde alla sentenza o manca uno dei documenti di cui alla lettera e) n. (iii) e (iv);

g) a restituire la sentenza e il certificato, nel caso in cui lo Stato emittente non ha trasmesso i documenti di cui alla lettera f), entro e non oltre 60 giorni;

h) a verificare il domicilio della persona condannata, ai fini della determinazione dell'autorità di cui all'art. 142;

i) a rifiutare l'inizio della procedura di riconoscimento della sentenza straniera, allorché, alla data della sua ricezione, dalla pena inflitta alla persona condannata sono rimasti meno di 6 mesi da espiare, salvo il caso in cui la persona condannata si trova sul territorio della Romania;

j) a informare l'autorità competente dello Stato emittente sui passi fatti secondo l'art. 153 comma (1);

k) a comunicare, su richiesta espressa dello Stato emittente, informazioni sulla liberazione condizionale della persona condannata.

Sezione 2

Trasferimento delle persone condannate, detenute in altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione della pena o della misura privativa di libertà in un'istituzione carceraria o un presidio medico della Romania.

Art. 153

Misure preliminari alla segnalazione dell'autorità giudiziaria

(1) Nel caso in cui si nota che lo Stato emittente ha comunicato la sentenza e il certificato di cui all'allegato n. 5, nonché, se del caso, le informazioni di cui all'art. 152 lettera e) n. (ii) – (iv), il Ministero della Giustizia, mediante la direzione specializzata, li inoltra alla Procura presso la Corte di Appello nella cui circoscrizione abita la persona condannata, ai fini della segnalazione della Corte di Appello. La segnalazione dell'autorità giudiziaria si fa entro 20 giorni al massimo dalla data della registrazione della causa alla Procura.

(2) Il procuratore, quando riceve la pratica, verifica se:

a) l'esecuzione della sentenza trasmessa dallo Stato emittente in Romania sarebbe contraria al principio *non bis in idem*;

b) la persona condannata è investigata dal punto di vista penale in Romania per gli stessi reati per i quali è stata resa la sentenza trasmessa dallo Stato emittente;

c) la persona condannata è investigata dal punto di vista penale in Romania per reati diversi da quelli per i quali è stata resa la sentenza trasmessa dallo Stato emittente. Se del caso, informa il procuratore addetto all'esecuzione o alla sorveglianza del procedimento penale o l'autorità giudiziaria a ruolo della quale la causa è pendente per la trattazione in relazione agli effetti della regola della specialità e, allorquando non sono incidenti le disposizioni dell'art. 155 comma 91) lettere a), b), d) e e), richiede la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 86 comma (1);

d) è incidente uno dei motivi di mancato riconoscimento e mancata esecuzione di cui all'art. 151.

(3) Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma (2) lettere b) e c) sono comunicate al procuratore entro 5 giorni al massimo dalla data della ricezione della richiesta.

(4) Nel caso in cui sono incidenti le disposizioni del comma (2) lettera c), viene informato il procuratore addetto all'esecuzione o alla sorveglianza del procedimento penale o l'autorità giudiziaria a ruolo della quale la causa è pendente per la trattazione in relazione al diritto della persona condannata di applicare a lei la regola della specialità, secondo l'art. 157.

(5) Se fino alla segnalazione dell'autorità giudiziaria lo Stato emittente ritira il certificato, il procuratore dispone l'archiviazione e restituisce la pratica alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia.

Art. 154*)

Durata e oggetto della procedura giudiziaria di riconoscimento e messa in esecuzione della sentenza

(1) Il presidente dell'autorità giudiziaria o il giudice delegato da lui stabilisce l'udienza, che non può superare 10 giorni dalla data della registrazione della causa presso l'autorità giudiziaria. La durata della procedura è di 30 giorni dalla data della registrazione della causa presso l'autorità giudiziaria, salvo il caso in cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 158 comma (1). In tal caso, la durata della procedura è di 60 giorni dalla data della registrazione della causa presso l'autorità giudiziaria.

(2) L'autorità giudiziaria giudica in composizione monocratica, in Camera di Consiglio, senza citare la persona condannata. La partecipazione del procuratore è obbligatoria.

(3) L'oggetto della procedura è la verifica delle condizioni di cui all'art. 155 e, nel caso in cui sono adempiute, la messa in esecuzione della sentenza trasmessa

dallo Stato emittente. Le disposizioni civili, le disposizioni relative alle pene pecuniarie, le misure cautelative o le spese giudiziarie, nonché qualsiasi disposizione della sentenza trasmessa dallo Stato emittente, diverse da quelle relative all'esecuzione della pena di reclusione o della misura privativa di libertà, non fanno l'oggetto della presente procedura.

(4) Nel caso in cui la persona è stata condannata per più reati, la verifica delle condizioni si fa per ogni singolo reato. Allorquando le condizioni sono adempiute soltanto per una parte dei reati, l'autorità giudiziaria può disporre il riconoscimento in parte della sentenza. In tal caso, anteriormente alla pronuncia della sentenza di cui al comma (6), l'autorità giudiziaria chiede allo Stato emittente, direttamente o per il tramite della direzione specializzata del Ministero della Giustizia, di indicare se e in quali condizioni è d'accordo con il riconoscimento in parte, nonché se ritira il certificato.

(5) Se prima della trattazione definitiva della causa, lo Stato emittente ritira il certificato, l'autorità giudiziaria rigetta la richiesta perché la ritiene non sostenuta.

(6) L'autorità giudiziaria esamina la sentenza straniera, verifica i documenti della pratica e, in base a quello che constata, rende una delle seguenti soluzioni:

a) dispone, con sentenza, l'esecuzione in Romania della pena inflitta dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente;

b) nel caso in cui la natura o la durata della pena inflitta dall'autorità giudiziaria straniera non corrisponde con la natura o la durata della pena prevista dalla legge penale romena per reati simili, adegua, con sentenza, la pena inflitta dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente, ai sensi dei commi (8) e (9);

c) dispone, con sentenza, il rigetto della richiesta di esecuzione in Romania della sentenza trasmessa dallo Stato emittente.

(7) Ai fini della pronuncia di una delle soluzioni di cui al comma (6), l'autorità giudiziaria può consultare, direttamente o per il tramite della direzione specializzata del Ministero della Giustizia, l'autorità competente dello Stato emittente, senza che la procedura delle consultazioni possa prolungare la durata di cui al comma (1).

(8) Nel caso previsto al comma (6) lettera b), l'autorità giudiziaria adegua la pena inflitta con la sentenza trasmessa dallo Stato emittente, allorquando:

a) la sua natura non corrisponde, dal punto di vista della denominazione o del regime, alle pene regolamentate dalla legge penale romena;

b) la sua durata supera, a seconda del caso, il limite massimo speciale della pena prevista dalla legge penale romena per lo stesso reato o il limite massimo generale della pena di reclusione prevista dalla legge penale romena o allorquando la durata della pena risultante inflitta in caso di reati plurimi supera il totale delle pene fissate per reati concorrenti o il limite massimo generale della pena di reclusione ammesso dalla legge penale romeno. L'adeguamento da parte dell'autorità giudiziaria della pena inflitta dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente consiste nella riduzione della pena fino al limite massimo ammesso dalla legge penale romena per reati simili.

(9) La pena determinata dall'autorità giudiziaria romena secondo il comma (6) deve corrispondere, nei limiti del possibile, dal punto di vista della natura o della durata, a quella inflitta dallo Stato emittente e non peggiorerà la situazione della persona condannata. La pena inflitta nello Stato emittente non può essere convertita in una pena pecuniaria.

(10) La sentenza di cui al comma (6) si redige entro 10 giorni al massimo dalla pronuncia e si comunica alla persona condannata direttamente o per il tramite dell'autorità incaricata dallo Stato emittente.

(11) Contro la sentenza di cui al comma (6) possono fare ricorso, entro 10 giorni, il procuratore e la persona condannata. Per il procuratore, il termine inizia a correre dalla pronuncia. Per la persona condannata, il termine inizia a correre dalla notifica della copia del dispositivo. La pratica sarà inoltrata all'autorità giudiziaria di ricorso entro 3 giorni e il ricorso si giudica in 10 giorni, in Camera di Consiglio, senza la citazione della persona condannata. La presenza del procuratore è obbligatoria.

(12) La messa in esecuzione della pena si fa secondo le disposizioni del Codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria comunica la sentenza definitiva e una copia dell'ordine di esecuzione dell'ergastolo o della pena di reclusione o della sentenza, a seconda del caso, all'autorità competente dello Stato emittente, al Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romana, nonché, in copia, alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia. La sentenza definitiva di cui al comma (6) lettera c) si comunica all'autorità competente dello Stato emittente e alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia.

(13) Nel caso in cui, dopo il rilascio dell'ordine di esecuzione della pena all'ergastolo o della pena di reclusione, lo Stato emittente:

a) ritira il certificato, l'autorità giudiziaria dispone l'annullamento dell'ordine di esecuzione della pena di reclusione o della pena all'ergastolo. In tal caso, la sentenza dell'autorità giudiziaria romana deve produrre effetti giuridici soltanto per quanto riguarda la recidiva, salvo il caso in cui il ritiro del certificato è avvenuto a seguito dell'applicazione dell'amnistia o del fatto che è stato determinato ulteriormente che la persona non è responsabile della commissione del reato o a seguito del decesso della persona condannata;

b) trasmette un nuovo certificato per l'esecuzione di un'altra pena, le disposizioni del Codice di procedura penale relative all'opposizione all'esecuzione, che non sono contrarie alle disposizioni del presente titolo, si applicano *mutatis mutandis*. In tal caso, l'autorità giudiziaria di esecuzione è la Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza di cui al comma (6).

(14) Nel caso in cui, dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato emittente trasmette un nuovo certificato per l'esecuzione di un'altra pena, le disposizioni dell'art. 159 si applicano *mutatis mutandis*.

(15) Nel caso in cui l'autorità giudiziaria ha rifiutato il riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato emittente, la richiesta della persona condannata o dello Stato emittente può essere riesaminata se sono intervenuti nuovi elementi.

*) Ai sensi dell'art. II n. 31 e dell'art. IV della legge n. 300/2013, a partire dal 1 febbraio 2014 (data dell'entrata in vigore della Legge n. 286/2009 relativa al Codice penale e della Legge n. 135/2010 relativa al Codice di procedura penale), all'articolo 154, il comma (11) avrà il seguente contenuto:

“(11) Contro la sentenza di cui al comma (6) possono fare appello, entro 10 giorni, il procuratore e la persona condannata. Per il procuratore, il termine inizia a correre dalla pronuncia. Per la persona condannata, il termine inizia a correre dalla notifica della copia del dispositivo. La pratica sarà inoltrata all'autorità giudiziaria di appello entro 3 giorni e il ricorso si giudica in 10 giorni, in Camera di Consiglio, senza la citazione della persona condannata. La presenza del procuratore è obbligatoria.”

Art. 155

Condizioni speciali di riconoscimento e esecuzione delle sentenze straniere

(1) L'autorità giudiziaria romena riconosce e mette in esecuzione la sentenza trasmessa dallo Stato emittente, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) la sentenza è definitiva e esecutiva;
- b) il fatto per il quale è stata inflitta la pena avrebbe costituito, in caso di commissione nel territorio della Romania, un reato e l'autore sarebbe stato punibile. Nel caso in cui la pena è stata inflitta per più reati, la verifica della condizione si fa per ogni singolo reato;
- c) la persona condannata ha la cittadinanza romena;
- d) la persona condannata è d'accordo a espiare la pena in Romania.

Il consenso non è necessario allorché la persona condannata è cittadino romeno e vive sul territorio della Romania o, malgrado il fatto che non vive sul territorio della Romania, sarà espulsa in Romania. Se è necessario, in funzione dell'età o dello stato fisico o mentale della persona condannata, il consenso può essere dato dal suo rappresentante;

e) non è incidente uno dei motivi di mancato riconoscimento e mancata esecuzione di cui all'art. 151.

(2) La sentenza trasmessa dallo Stato emittente può essere riconosciuta e messa in esecuzione anche allorché la persona condannata non ha la cittadinanza romena, però vive in Romania e ha una residenza continua e legale sul territorio della Romania per un periodo di almeno 5 anni e non perderà il diritto di soggiorno permanente in Romania. Il consenso della persona condannata è obbligatorio.

Art. 156

Esecuzione della sentenza straniera come effetto di un mandato d'arresto europeo

(1) Allorché, ai sensi dell'art. 97 comma (2), la consegna di un cittadino romeno dalla Romania, in base a un mandato d'arresto europeo, è stata effettuata a condizione del suo trasferimento, in caso di condanna ai fini dell'esecuzione della pena in un'istituzione carceraria o un presidio medico della Romania, il consenso di cui all'art. 155 comma (1) lettera d) non serve più.

(2) Il trasferimento in Romania, ai fini dell'esecuzione della pena, si fa in base al certificato di cui all'allegato n. 5 e alla sentenza trasmessa dallo Stato emittente.

(3) La presa in consegna sotto scorta della persona condannata, il suo accoglimento e il suo trattenimento nell'istituto carcerario si fanno in base alla sentenza con la quale è stata disposta anteriormente la consegna della persona condannata e, se del caso, in base alla sentenza con la quale è stato dato il consenso per la sua investigazione anche per reati diversi da quelli oggetto della prima sentenza. Il trattenimento nell'istituto carcerario in base a questa sentenza si fa per un periodo che non può superare 90 giorni dalla data della presa in consegna della persona condannata. Il termine di 90 giorni si detrae dalla pena inflitta alla persona condannata.

(4) Dopo il trasferimento in Romania della persona condannata, la messa in esecuzione della sentenza resa dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente sarà effettuata dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 160.

(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il certificato e la sentenza sono trasmessi dallo Stato emittente entro 3 mesi al massimo dalla data alla quale la sentenza può essere messa in esecuzione. Nel caso in cui il certificato e la sentenza sono trasmessi dopo la scadenza di questo termine, sono applicabili le disposizioni dell'art. 154.

Art. 157

Regola della specialità

La persona trasferita in Romania da un altro Stato membro dell'Unione europea non può essere investigata dal punto di vista penale o punita con un'altra pena privativa di libertà, per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per il quale è trasferita, salvo il caso in cui:

a) La persona condannata è stata d'accordo con il suo trasferimento in Romania; o

b) la persona condannata ha rinunciato espressamente al diritto di applicazione della regola della specialità in relazione ai reati commessi anteriormente al trasferimento in Romania. Nel caso della persona condannata trasferita in Romania, il procuratore addetto all'esecuzione o alla sorveglianza del procedimento penale o l'autorità giudiziaria procede all'udienza della persona condannata, in presenza dell'avvocato di fiducia o nominato d'ufficio. La dichiarazione viene scritta e firmata dalla persona condannata, dall'avvocato, dall'organo di procedimento penale o dal presidente del collegio e dal cancelliere, nonché da un interprete, quando la dichiarazione è stata fatta per il tramite di un interprete. La dichiarazione di rinuncia alla regola della specialità è irrevocabile; o

c) la persona condannata non ha lasciato il territorio della Romania entro 45 giorni dalla sua messa definitiva in libertà, malgrado il fatto che poteva e aveva il permesso di lasciare il territorio della Romania o, malgrado il fatto che è uscita dalla Romania in questo lasso di tempo, è ritornata ulteriormente, volentieri o è stata portata indietro, legalmente, da uno Stato terzo; o

d) il fatto non è punito dalla legge romena con una pena o una misura privativa di libertà o le investigazioni penali non hanno come conseguenza l'applicazione di una misura che limita la libertà personale; o

e) la persona condannata potrebbe essere assoggettabile a una pena o a una misura non coinvolgente la privazione di libertà, soprattutto una sanzione pecuniaria o una misura equipollente, anche nel caso in cui la sanzione o la misura può portare a una restrizione della libertà personale; o

f) in ogni altra situazione che quelle di cui alle lettere a)-e), allorché lo Stato emittente è d'accordo che la persona sia investigata penalmente o punita per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento.

Art. 158

Procedura di richiesta del consenso allo Stato emittente

(1) Nel caso in cui non sono incidenti le disposizioni dell'art. 157 lettere a), d), e e), la richiesta per la concessione del consenso viene formulata dalla Corte di Appello che ha ricevuto una segnalazione ai sensi dell'art. 154, d'ufficio o su proposta motivata del procuratore. La richiesta di concessione del consenso contiene le informazioni di cui all'art. 86 comma (1), trasmesse dal procuratore addetto all'esecuzione o alla sorveglianza del procedimento penale o dall'autorità giudiziaria a ruolo della quale la causa è in corso di trattazione. La richiesta di concessione del consenso viene tradotta da un traduttore giurato ed è trasmessa, direttamente o per il tramite della direzione specializzata del Ministero della Giustizia, all'autorità competente dello Stato emittente. In questo caso, la Corte di Appello differisce il giudizio della causa e fissa un'udienza che non può essere inferiore a 15 giorni, a partire dalla data della trasmissione della richiesta all'autorità competente dello Stato emittente.

(2) Nel caso della persona condannata trasferita in Romania, allorquando non sono incidenti le disposizioni dell'art. 157 lettere a)-e), la richiesta per la concessione del consenso viene formulata dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 88 comma (3). La richiesta di concessione del consenso contiene le informazioni di cui all'art. 86 comma (1), viene tradotta da un traduttore giurato ed è trasmessa, direttamente o per il tramite della direzione specializzata del Ministero della Giustizia, all'autorità competente dello Stato emittente.

(3) Le garanzie richieste dallo Stato emittente si forniscono dall'autorità giudiziaria richiedente, salvo quelle di cui all'art. 90 comma (2).

Sezione 3

Riconoscimento e esecuzione delle sentenze rese in altri Stati membri dell'Unione europea, nel caso in cui la persona condannata si trova in Romania

Art. 159

Misure preliminari

(1) Nel caso in cui si nota che lo Stato emittente ha trasmesso la decisione e il certificato di cui all'allegato n. 5, nonché, ove del caso, le informazioni di cui all'art. 152 lettera e) n. (ii) - (iv), il Ministero della Giustizia, mediante la direzione specializzata, li inoltra alla Procura presso la Corte di Appello competente.

(2) Le disposizioni del comma (1) non si applicano nel caso di cui all'art. 161 comma (9).

(3) Allorquando il procuratore, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 153 comma (2), nota che la persona è stata condannata anche in Romania e risulta agli atti di un servizio di libertà vigilata, informa il servizio di libertà vigilata competente in relazione alla richiesta di esecuzione, in carcere, della pena all'ergastolo o della pena di reclusione o della misura privativa di libertà formulata dallo Stato emittente o dalla persona condannata.

(4) Le disposizioni dell'art. 153 comma (4) si applicano *mutatis mutandis*.

Art. 160*)

Procedura di riconoscimento e esecuzione della pena o della misura privativa di libertà

(1) La segnazione dell'autorità giudiziaria si fa entro 15 giorni al massimo dalla data della registrazione della causa alla procura o almeno 5 giorni prima della scadenza della durata della misura dell'arresto disposta ai sensi dell'art. 161 comma (9). Il presidente dell'autorità giudiziaria o il giudice delegato da lui fissa l'udienza, che non può superare 3 giorni dalla data della registrazione della causa all'autorità giudiziaria. La durata della procedura è di 30 giorni dalla data della registrazione della causa presso l'autorità giudiziaria.

(2) L'autorità giudiziaria giudica in composizione monocratica, in Camera di Consiglio, citando la persona condannata. La partecipazione del procuratore è obbligatoria.

(3) L'oggetto della procedura è la verifica delle condizioni di cui all'art. 155 e, nel caso in cui sono adempite, il riconoscimento e la messa in esecuzione della sentenza straniera. Le disposizioni civili, le disposizioni relative alle pene pecuniarie, le misure cautelative o le spese giudiziarie, nonché qualsiasi disposizione, diversa da quelle relative all'esecuzione della pena di all'ergastolo o della pena di reclusione o della misura privativa di libertà, della sentenza straniera, non fanno l'oggetto della presente procedura.

(4) Nel caso in cui la persona è stata condannata per più reati, la verifica delle condizioni si fa per ogni singolo reato. Allorquando le condizioni sono adempiute soltanto per una parte dei reati, l'autorità giudiziaria può disporre il riconoscimento in parte della sentenza penale straniera. In tal caso, anteriormente alla pronuncia della sentenza di cui al comma (7), l'autorità giudiziaria richiederà allo Stato emittente, direttamente o per il tramite della direzione specializzata del Ministero della Giustizia, di indicare in quali condizioni è d'accordo con il riconoscimento in parte e se ritira il certificato.

(5) Su richiesta espressa dello Stato emittente o d'ufficio, l'autorità giudiziaria può prendere, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma (7), una delle misure preventive previste dal Codice di procedura penale. La durata della misura cautelare non può superare 60 giorni. Le misure cautelari cessano di diritto alla scadenza del termine previsto dalla legge o determinato dagli organi giudiziari o allorquando, prima della pronuncia di una sentenza di riconoscimento della sentenza straniera, la durata dell'arresto ha raggiunto la durata della pena di reclusione inflitta all'estero. Le disposizioni dell'art. 161 commi (2), (5), (6) e (8) si applicano *mutatis mutandis*.

(6) Se prima della trattazione della causa, lo Stato emittente ritira il certificato, l'autorità giudiziaria rigetta la richiesta perchè la ritiene non sostenuta.

(7) Le disposizioni dell'art. 154 commi (5) – (9), (13) e (15) si applicano *mutatis mutandis*. La sentenza viene redatta entro 10 giorni dalla data della pronuncia. Contro la sentenza possono fare ricorso, entro 10 giorni, il procuratore e la persona condannata. Per il procuratore, il termine inizia a correre dalla pronuncia. Per la persona condannata, il termine inizia a correre dalla pronuncia o, nel caso in cui è stata assente tanto ai dibattiti quanto alla pronuncia, dalla notifica della copia del dispositivo. La pratica sarà inoltrata all'autorità giudiziaria di ricorso entro 3 giorni e il ricorso si giudica in 10 giorni, in Camera di Consiglio, con la citazione della persona condannata. La presenza del procuratore è obbligatoria.

(8) La sentenza definitiva si comunica all'autorità competente dello Stato emittente e alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia. La messa in esecuzione della pena o della misura privativa di libertà si fa secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

(9) Le disposizioni dell'art. 135 comma (15) si applicano *mutatis mutandis*.

*) Ai sensi dell'art. II n. 32 e dell'art. IV della legge n. 300/2013, a partire dal 1 febbraio 2014 (data dell'entrata in vigore della Legge n. 286/2009 relativa al Codice penale e della Legge n. 135/2010 relativa al Codice di procedura penale), all'articolo 160, il comma (7) avrà il seguente contenuto:

"(7) Le disposizioni dell'art. 154 commi (5) – (9), (13) e (15) si applicano *mutatis mutandis*. La sentenza viene redatta entro 10 giorni dalla data della pronuncia. Contro la sentenza possono fare appello, entro 10 giorni, il procuratore e la persona condannata. Per il procuratore, il termine inizia a correre dalla pronuncia. Per la persona condannata, il termine inizia a correre dalla pronuncia o, nel caso in cui è stata assente tanto ai dibattiti quanto alla pronuncia, dalla notifica della copia del dispositivo. La pratica sarà inoltrata all'autorità giudiziaria di appello entro 3 giorni e l'appello si giudica in 10 giorni, in Camera di Consiglio, con la citazione della persona condannata. La presenza del procuratore è obbligatoria."

Misure cautelari prese anteriormente alla trasmissione della sentenza e del certificato

(1) Su richiesta espressa dello Stato emittente, nei confronti della persona condannata si può prendere, anteriormente alla trasmissione della sentenza e del certificato di cui all'allegato n. 5, una delle misure cautelari previste dal Codice di procedura penale.

(2) La richiesta deve indicare il reato per il quale è stata condannata la persona, la data e il luogo dove il reato è stato commesso, la pena inflitta, nonché i suoi connotati esatti. La richiesta deve contenere anche una descrizione dei reati commessi.

(3) Ai fini dell'individuazione, della ricerca, della localizzazione e della cattura della persona condannata, la Procura di cui all'art. 142 comma (3) può richiederne la ricerca, secondo il Codice di procedura penale.

(4) Allorquando, secondo il codice di procedura penale, la competenza per la presa di una misura cautelare spetta al procuratore, l'organo giudiziario competente a decidere sulla misura cautelare è il procuratore della Procura presso la Corte di Appello nella cui circoscrizione territoriale è stata catturata la persona condannata. Allorquando, secondo il Codice di procedura penale, la presa della misura cautelare spetta al giudice, l'organo giudiziario competente a decidere sulla misura cautelare è il giudice della Corte di Appello nella cui circoscrizione territoriale è stata catturata la persona condannata.

(5) La scelta della misura che sarà presa si fa tenendo conto della pena inflitta nello Stato emittente, della natura del reato, della salute, dell'età, dei precedenti e di altre situazioni relative alla persona nei confronti della quale la misura viene presa.

(6) La misura dell'arresto può essere presa nei confronti della persona condannata nel caso in cui il reato commesso fa parte di una delle categorie di reati di cui all'art. 96 comma (1) e esiste una delle seguenti situazioni:

a) la persona condannata è scappata dallo Stato emittente, per sfuggire al procedimento penale, al giudizio o all'esecuzione della pena e si è rifugiata sul territorio della Romania; o

b) la pena inflitta dall'autorità giudiziaria straniera o la pena residua da espiare è di almeno un anno di reclusione.

(7) La durata della misura cautelare non può superare 180 giorni. Le misure cautelari cessano di diritto:

a) alla scadenza del termine previsto dalla legge o indicato dagli organi giudiziari; o

b) allorquando, prima della pronuncia di una sentenza di riconoscimento della sentenza straniera, la durata dell'arresto ha raggiunto la durata della pena di reclusione inflitta all'estero; o

c) allorquando, entro 30 giorni dalla data dell'arresto, lo Stato emittente non ha trasmesso la sentenza e il certificato di cui all'allegato n. 5.

(8) La situazione giuridica della persona condannata non può essere aggravata come effetto della durata della misura cautelare privativa di libertà inflitta dall'autorità giudiziaria.

(9) Nel caso in cui la richiesta dello Stato emittente è stata accolta, l'organo giudiziario che ha preso la misura cautelare richiede subito all'autorità competente la trasmissione della sentenza e del certificato e informa in tal senso la Procura presso la Corte di Appello di Bucarest e la direzione specializzata del Ministero della Giustizia. Nel caso in cui è stata disposta la misura dell'arresto, la sentenza e il

certificato, tradotti nella lingua romena, sono trasmessi entro 15 giorni dalla data dell'arresto.

(10) Nel caso in cui la richiesta dello Stato emittente è stata rigettata o la persona condannata non è stata trovata sul territorio della Romania, la Procura presso la Corte di Appello di Bucarest informa in tal senso l'autorità competente dello Stato emittente e la direzione specializzata del Ministero della Giustizia.

Art. 162

Obblighi riguardanti l'informazione dello Stato emittente

(1) La Corte di Appello competente informa l'autorità competente dello Stato emittente su:

a) l'impossibilità pratica di mettere in esecuzione la pena o la misura privativa di libertà allorquando;

(i) la persona contro la quale è stato emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione di cui all'art. 160 non è trovata;

(ii) la persona condannata si è evasa dall'istituzione carceraria in cui espiava la pena;

b) l'applicazione dell'amnistia o del condono, secondo la legge romena;

c) la data della liberazione condizionale e la data dell'adempimento della durata della pena.

(2) Nel caso di cui al comma (1) lettera a) n. (ii), lettere b) e c), allo Stato emittente viene comunicata la pena residua non espiata.

Art. 163

Modifiche nell'esecuzione della pena o della misura privativa di libertà

(1) Allorquando sono incidenti le disposizioni dell'art. 162 comma (1) lettera a) e esiste la supposizione ragionevole che la persona condannata ha lasciato il territorio della Romania, la Corte di Appello può rinunciare al diritto di messa in esecuzione della pena o della misura privativa di libertà.

(2) La cessazione dell'esecuzione da parte dello Stato romeno della pena o della misura privativa di libertà avviene tutte le volte che lo Stato emittente informa sulla sua decisione in tal senso.

CAPITOLO III

Riconoscimento e esecuzione in altri Stati membri dell'Unione europea delle sentenze romene con le quali sono state inflitte pene privative di libertà

SEZIONE 1

Trasferimento delle persone condannate detenute in un'istituzione carceraria o un presidio sanitario della Romania, ai fini dell'esecuzione della pena in altri Stati membri dell'Unione europea

Art. 164

Attribuzioni del Ministero della Giustizia

In caso di trasferimento dalla Romania in un altro Stato membro dell'Unione europea di una persona condannata, la quale sta espiando una pena o una misura privativa di libertà, il Ministero della Giustizia, mediante la direzione specializzata, è competente a:

a) ricevere la richiesta di inizio della procedura di trasmissione allo Stato di esecuzione della sentenza e del certificato di cui all'allegato n. 5;

- b) riempire il certificato di cui all'allegato n. 5 e trasmetterlo assieme alla decisione all'autorità competente dello Stato di esecuzione;
- c) richiedere a un traduttore giurato la traduzione del certificato e, se del caso, della sentenza romena, nonché di ogni altra informazione suppletiva;
- d) richiedere allo Stato di esecuzione, anteriormente o al più tardi alla data della trasmissione del certificato, le disposizioni legali relative alla liberazione anticipata o condizionale, nonché le informazioni relative alla loro applicazione nel caso della pena alla quale è stata condannata la persona in discussione;
- e) notificare alla persona condannata la decisione relativa alla trasmissione della sentenza e del certificato;
- f) comunicare alla persona condannata la decisione dello Stato di esecuzione riguardante l'esecuzione della pena;
- g) richiedere, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria romena competente, il ritiro del certificato trasmesso allo Stato di esecuzione;
- h) informare lo Stato di esecuzione sull'amnistia o il condono concesso dopo il trasferimento della persona condannata;
- i) comunicare allo Stato di esecuzione le informazioni suppletive richieste.

Art. 165

Consultazione dello Stato di esecuzione

(1) Il Ministero della Giustizia, mediante la direzione specializzata, si consulta con le autorità competenti dello Stato di esecuzione tutte le volte che è necessario. La consultazione può essere realizzata indifferentemente se l'inizio della procedura di trasmissione della sentenza e del certificato è stato richiesto dalla persona condannata o dallo Stato di esecuzione.

(2) La consultazione è obbligatoria nel caso di cui all'art. 166 comma (1) lettere b) e c).

(3) Nel caso in cui a seguito della consultazione realizzata e dell'avviso trasmesso dall'autorità competente dello Stato di esecuzione si nota che l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non servirebbe allo scopo di agevolare la riabilitazione sociale e il reinserimento sociale della persona, il Ministero della Giustizia, mediante la direzione specializzata, comunica la decisione presa alla persona condannata e, a seconda del caso, all'autorità giudiziaria di esecuzione o all'autorità nella cui circoscrizione di trova l'istituzione carceraria.

Art. 166

Condizioni per la trasmissione, ai fini dell'esecuzione, della sentenza romena

(1) Qualsiasi persona condannata in Romania può richiedere direttamente o per il tramite del giudice delegato all'esecuzione delle pene privative di libertà, incaricato per l'istituzione carceraria dove questa di trova, l'inizio della procedura di trasmissione allo Stato di esecuzione della sentenza romena e del certificato di cui all'allegato n. 5, se si trova in una delle seguenti situazioni:

- a) è cittadino dello Stato di esecuzione e vive sul suo territorio; o
- b) è cittadino dello Stato di esecuzione, non vive sul suo territorio, però sarà espulsa sul territorio in discussione; o
- c) non rientra in una delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), però vuole essere trasferita nello Stato di esecuzione.

(2) Nel caso in cui la persona condannata ha la cittadinanza di due Stati membri dell'Unione europea, nonché allorquando vive nel territorio di uno Stato diverso da quello il cui cittadino è, questa scriverà nella richiesta nel quale dei due

Stati desidera essere trasferita. La sentenza e il certificato si trasmettono a un solo stato di esecuzione, una sola volta.

(3) La procedura non inizia allorché è stato disposto il rinvio o l'interruzione dell'esecuzione della pena di reclusione o dell'ergastolo o l'eliminazione o la modifica della pena. Inoltre, la procedura non inizia allorché la persona condannata si è sottratta all'esecuzione della pena, ha lasciato il Paese e per la messa in esecuzione della sentenza è stata usata anteriormente la procedura dell'extradizione o del mandato d'arresto europeo.

(4) La richiesta di inizio della procedura di cui al comma (1) non attira l'obbligo della trasmissione allo Stato di esecuzione della sentenza e del certificato dello Stato di esecuzione, allorché:

a) a seguito della consultazione di cui all'art. 165 si ritiene, sia dallo Stato di esecuzione, sia dalle Autorità romene competenti, che l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non servirebbe allo scopo di agevolare la riabilitazione sociale e il reinserimento nella società della persona condannata; o

b) fino alla data dell'inizio della procedura, la persona condannata non ha pagato la multa penale, la multa giudiziaria, le spese giudiziarie pagate in anticipo dallo Stato, quelle dovute alle parti e i risarcimenti civili; o

c) la persona condannata deve espiare almeno 6 mesi di reclusione o potrebbe godere della liberazione condizionale prima dell'esecuzione interamente della pena nei prossimi 6 mesi; o

d) la sentenza non è definitiva o contro tale sentenza la persona condannata ha esercitato un mezzo impugnativo straordinario; o

e) la persona condannata è investigata in un'altra causa penale; o

f) la persona è stata condannata per reati gravi che hanno avuto una risonanza profondamente sfavorevole nell'opinione pubblica della Romania; o

g) il massimo di pena previsto dalla legge dello Stato emittente è inferiore al massimo previsto dalla legge penale romena.

(5) Fatte salve le disposizioni dei commi (3) e (4) lettere a)-c), f) e g), la richiesta dell'inizio della procedura di cui al comma (1) attira l'obbligo di trasmettere la sentenza e il certificato allo Stato di esecuzione, allorché la persona condannata è stata consegnata anteriormente, in base a un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria romena o alla richiesta di estradizione formulata dal Ministero della Giustizia, a condizione che, in caso di condanna, la persona sia ritornata nello Stato di esecuzione.

Art. 167

Procedura davanti al giudice delegato all'esecuzione delle pene privative di libertà

(1) Il giudice delegato all'esecuzione delle pene privative di libertà, incaricato per l'istituzione carceraria in cui si trova la persona condannata, verifica se sussistono le condizioni di cui all'art. 166 commi (3) e (4), nonché:

a) nel caso delle persone che sono state consegnate anteriormente in base alle richieste di estradizione formulate dal Ministero della Giustizia o ai mandati d'arresto europeo emessi dalle autorità giudiziarie romene, se l'extradizione o la consegna è stata realizzata a condizione del ritorno in caso di condanna, facendone menzione nella sentenza interlocutoria di cui al comma (4);

b) se la persona condannata è d'accordo a essere trasferita nello Stato di esecuzione. A tal fine, il giudice delegato all'esecuzione delle pene privative di libertà, incaricato per l'istituzione carceraria in cui si trova la persona condannata,

interroga la relativa persona, in carcere, in presenza di un avvocato d'ufficio o di fiducia e, se la persona condannata lo richiede espressamente, del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di esecuzione, redigendo in tal senso un verbale firmato dal giudice, dalla persona condannata e dall'avvocato. Il consenso della persona condannata è irrevocabile;

c) se nei confronti della persona condannata è stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione;

d) allorché la persona condannata non è stata presente al giudizio, se lei:

(i) è stata informata, in tempo utile, mediante una citazione scritta consegnata di persona o mediante notifica telefonica, fax, posta elettronica o ogni altro mezzo simile, sull'ora, il giorno, il mese, l'anno e il posto della comparizione e sulle conseguenze legali in caso di mancata comparizione; o

(ii) conoscendo l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il posto della comparizione, ha incaricato il suo avvocato di fiducia o nominato d'ufficio a rappresentarla e la presenza giuridica e la difesa davanti all'autorità giudiziaria sono state effettivamente realizzate dal relativo avvocato; o

(iii) dopo che le è stata consegnata di persona la sentenza di condanna ed è stata informata che, secondo la legge, la relativa sentenza è sottoposta a un mezzo impugnativo, potrà essere verificata anche in base alle nuove prove e che, in caso di accoglimento del mezzo impugnativo, potrà essere sciolta, sia ha rinunciato espressamente al mezzo impugnativo, sia non ha dichiarato, entro la data prevista dalla legge, il relativo mezzo impugnativo.

(2) Allorché, in funzione delle circostanze della causa, lo ritiene necessario, il giudice delegato all'esecuzione delle pene privative di libertà, incaricato per l'istituzione carceraria in cui si trova la persona condannata, richiede:

a) al dipartimento reinserimento sociale dell'istituzione carceraria di redigere una relazione di valutazione della persona condannata e a tal fine fissa un termine inferiore a 10 giorni;

b) alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia di consultare l'autorità competente dello Stato di esecuzione sulla possibile scarcerazione della persona condannata anticipata o condizionale o sugli altri elementi necessari alla verifica dell'adempimento delle condizioni previste dalla legge.

(3) Nel caso in cui prende atto che la persona condannata non riunisce le condizioni per essere trasferita dalla Romania nello Stato di esecuzione, il giudice delegato all'esecuzione delle pene privative di libertà, incaricato per l'istituzione carceraria in cui si trova la persona condannata stabilisce, se è necessario, un termine per riesaminare il caso della persona condannata, che non può essere inferiore a un anno e informa in tal senso la persona condannata e il Ministero della Giustizia.

(4) Il giudice delegato all'esecuzione delle pene privative di libertà, incaricato per l'istituzione carceraria in cui si trova la persona condannata dispone con sentenza interlocutoria motivata. La sentenza interlocutoria viene comunicata alla persona condannata entro due giorni dalla pronuncia. Contro la sentenza interlocutoria la persona condannata può fare un'opposizione alla Pretura nella cui circoscrizione si trova l'istituzione carceraria entro 3 giorni dalla notifica della sentenza interlocutoria. La pratica sarà inoltrata all'autorità giudiziaria competente entro 3 giorni e l'opposizione di giudica in 10 giorni, in Camera di Consiglio, con la citazione della persona condannata. La presenza del procuratore è obbligatoria. La sentenza della Pretura è definitiva.

(5) La sentenza interlocutoria definitiva del giudice delegato all'esecuzione delle pene privative di libertà, incaricato per l'istituzione carceraria in cui si trova la persona condannata o la sentenza della Pretura, il verbale di cui al comma (1) lettera b), la sentenza di condanna, nonché ogni altra informazione suppletiva necessaria a riempire il certificato di cui all'allegato n. 5, si trasmettono alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia.

(6) La procedura prevista dal presente articolo ha carattere urgente e si svolge prevalentemente.

Art. 168

Trasferimento, sotto scorta, della persona condannata dalla Romania nello Stato di esecuzione

(1) il Ministero della Giustizia comunica la decisione definitiva dello Stato di esecuzione al Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romana, all'Amministrazione Nazionale Penitenziaria, alla persona condannata e al giudice delegato all'esecuzione delle pene privative di libertà, incaricato per l'istituzione carceraria in cui si trova la persona condannata.

(2) La persona condannata è trasferita dalla Romania nello Stato di esecuzione, entro 30 giorni al massimo dalla data alla quale la decisione definitiva dello Stato di esecuzione è stata comunicata al Ministero della Giustizia.

(3) Se per motivi indipendenti dalla volontà di uno degli Stati, il trasferimento non si può effettuare entro la data di cui al comma (2), il Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale presso l'Ispettorato Generale della Polizia Romana stabilisce con l'autorità competente dello Stato di esecuzione una nuova data per il trasferimento della persona condannata. In questo caso, il trasferimento avrà luogo entro 10 giorni dalla nuova data convenuta.

(4) Se ulteriormente al trasferimento, lo Stato di esecuzione desidera che la persona trasferita sia ricercata dal punto di vista penale, condannata o punita con un'altra pena privativa di libertà, per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per il quale è trasferita, la competenza per la trattazione della sua richiesta spetta alla Corte di Appello di Bucarest.

(5) Nel caso di cui al comma (4) il presidente dell'autorità giudiziaria o il giudice delegato da lui fissa la data dell'udienza, che non può superare 5 giorni dalla data della registrazione della causa presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria giudica in composizione monocratica, in Camera di Consiglio, senza citare la persona condannata, con la partecipazione del procuratore. L'oggetto della procedura è la verifica delle condizioni di cui all'art. 166 e se è incidente uno dei motivi di cui all'art. 151. L'autorità giudiziaria decide con sentenza. La sentenza non è sottoposta a alcun mezzo impugnativo. Dopo la pronuncia, una copia della minuta della sentenza si comunica alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia, per la consegna allo Stato emittente e alla persona condannata. Dopo la redazione della sentenza, a quest'ultima viene comunicata la sentenza nel suo insieme. La sentenza si redige entro 30 giorni lavorativi dalla data della pronuncia.

SEZIONE 2

Messa in esecuzione della pena all'ergastolo o della pena di reclusione o della misura privativa di libertà, allorché la persona condannata non si trova sul territorio della Romania

Art. 169

Condizioni per la trasmissione della sentenza romena

(1) Il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza resa da un'autorità giudiziaria romena puo' essere richiesto a un altro Stato membro dell'Unione europea:

a) senza il consenso della persona condannata e indifferentemente dall'opinione dello Stato di esecuzione, se questa ha la cittadinanza dello Stato di esecuzione e:

(i) ha il domicilio o la residenza permanente nello Stato di esecuzione, incluso il caso in cui la persona condannata è ritornata o si è rifugiata presso questo domicilio o questa residenza, a seguito di una procedura penale pendente in Romania o a causa della sentenza resa in Romania; o

(ii) è stata espulsa nello Stato di esecuzione, dopo l'esecuzione di un'altra pena o misura privativa di libertà, in base a una decisione di espulsione o di un'interdizione di soggiorno;

b) con il consenso della persona condannata e soltanto se lo Stato di esecuzione ha formulato una dichiarazione in tal senso, se questa non ha la cittadinanza dello Stato di esecuzione, pero' ha una residenza continua e legale sul territorio di questo Stato per un periodo di almeno 5 anni e non perde, a seguito della condanna, il diritto di soggiorno permanente; o

c) con il consenso della persona condannata e dello Stato di esecuzione allorquando, benchè non fossero incidenti le disposizioni delle lettere a) e b), questa ha un rapporto molto stretto con lo Stato di esecuzione e l'esecuzione della sentenza in questo Stato agevola la riabilitazione e il reinserimento sociale della persona condannata.

(2) Il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza resa da un'autorità giudiziaria romena puo' essere richiesto a un altro Stato membro dell'Unione europea tutte le volte che non è stato disposto il rinvio o l'interruzione dell'esecuzione della pena all'ergastolo o della pena di reclusione o la modifica della pena.

Art. 170

Attribuzioni dell'autorità giudiziaria di esecuzione

(1) Allorquando dalle informazioni comunicate dagli organi di polizia risulta che la persona contro la quale è stato emesso l'ordine di esecuzione della pena all'ergastolo o della pena di reclusione o è stata resa la sentenza ha lasciato il territorio della Romania, l'autorità giudiziaria di esecuzione, d'ufficio o su richiesta del procuratore competente, puo' richiedere agli organi di polizia l'introduzione di una segnalazione nel Sistema di Informazioni Schengen, per comunicarle il domicilio o la residenza della persona condannata.

(2) Nel caso in cui dagli atti della pratica o dalle informazioni comunicate dall'organo presso il quale si trova per l'esecuzione l'ordine di esecuzione per la carcerazione o la sentenza giudiziaria risulta che la persona condannata ha il domicilio o la residenza permanente sul territorio di un altro Stato membro o gode di un diritto di soggiorno permanente sul suo territorio, l'autorità giudiziaria di esecuzione:

a) verifica se sussistono le condizioni di cui all'art. 166 comma (4) lettere c) - g) e a tal fine redige una relazione;

b) verifica, nel caso delle persone che sono state consegnate anteriormente in base ai mandati d'arresto europei emessi dalle autorità giudiziarie romene o in base alle richieste di estradizione formulate dal Ministero della Giustizia, se la consegna è

stata realizzata a condizione del ritorno in caso di condanna, facendone menzione nella relazione di cui alla lettera a);

c) allorché la persona condannata non è stata presente al giudizio, l'autorità giudiziaria di esecuzione verifica gli atti della pratica per constatare se;

(i) la persona condannata è stata informata, in tempo utile, mediante una citazione scritta consegnata di persona o mediante notifica telefonica, fax, posta elettronica o ogni altro mezzo simile, sull'ora, il giorno, il mese, l'anno e il posto della comparizione e sulle conseguenze legali in caso di mancata comparizione; o

(ii) la persona condannata conoscendo l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il posto della comparizione, ha incaricato il suo avvocato di fiducia o nominato d'ufficio a rappresentarla e la presenza giuridica e la difesa davanti all'autorità giudiziaria sono state effettivamente realizzate dal relativo avvocato; o

(iii) la persona condannata, dopo che le è stata consegnata di persona la sentenza di condanna ed è stata informata che, secondo la legge, la relativa sentenza è sottoposta a un mezzo impugnativo, potrà essere verificata anche in base alle nuove prove e che, in caso di accoglimento del mezzo impugnativo, potrà essere sciolta, sia ha rinunciato espressamente al mezzo impugnativo, sia non ha dichiarato, entro la data prevista dalla legge, il relativo mezzo impugnativo.

d) d'ufficio, su richiesta della persona condannata o della Procura competente, propone con motivazione alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia di trasmettere la sentenza penale e il certificato di cui all'allegato n. 5, allo Stato di esecuzione e comunica la sentenza, nonché i documenti di cui alle lettere a)-c);

e) se lo ritiene necessario, richiede al Ministero della Giustizia di consultare l'autorità competente dello Stato di esecuzione anche sulla possibile scarcerazione dallo Stato di esecuzione anticipata o condizionale e sulla procedura che lo Stato di esecuzione seguirà.

(3) In caso di emergenza, anteriormente alla trasmissione della sentenza e del certificato, l'autorità giudiziaria di esecuzione può chiedere la presa di misure cautelari contro la persona condannata e a tal fine comunica i documenti e le informazioni necessari. Le disposizioni dell'art. 161 comma (2) si applicano *mutatis mutandis*. La richiesta si trasmette direttamente o per il tramite della direzione specializzata del Ministero della Giustizia.

(4) L'autorità giudiziaria di esecuzione informa d'ufficio la direzione specializzata del Ministero della Giustizia su qualsiasi misura o decisione a seguito della quale la sentenza di condanna smette di avere carattere esecutivo, anche a seguito della concessione dell'ammnistia o del condono.

(5) Nel caso in cui è informata dallo Stato di esecuzione sulla possibilità del riconoscimento in parte della sentenza di condanna, l'autorità giudiziaria di esecuzione comunica alla direzione specializzata del Ministero della Giustizia se è d'accordo con l'esecuzione in parte o se il certificato deve essere ritirato.

Sintesi delle disposizioni vigenti nell'ordinamento romeno in tema di liberazione anticipata

In Romania, ai sensi degli articoli 99-100 del Codice Penale, la liberazione anticipata in caso di *ergastolo* ('*life imprisonment*') può essere accordata se: **a)** il detenuto ha [già] espiato 20 anni di pena detentiva, **b)** il detenuto ha tenuto un buon comportamento per tutto il periodo detentivo; **c)** il detenuto ha pagato per intero il risarcimento imposto dalla sentenza di condanna, eccetto il caso in cui lui produca delle prove a sostegno della sua impossibilità di pagare; **d)** il Tribunale è persuaso del fatto che il detenuto sia migliorato e che sia pronto ad essere reintegrato nella società. E' obbligatorio dichiarare **sia** le ragioni, basate su fatti, che hanno condotto alla concessione della liberazione anticipata, **sia** il fatto che il detenuto viene **ammonito** riguardo il suo futuro comportamento, nonché riguardo le conseguenze a cui andrebbe incontro se dovesse commettere ulteriori reati o se non dovesse adempiere agli obblighi imposti durante il periodo di libertà vigilata. A decorrere dalla data della liberazione anticipata, il detenuto viene sottoposto a libertà vigilata per un periodo di 10 anni.

La libertà vigilata, in caso di pena detentiva, può essere accordata se: **a)** il detenuto ha espiato almeno due terzi della pena, in caso di pena detentiva non superiore ai 10 anni, oppure almeno tre quarti della pena – *ma non oltre 20 anni* – nel caso di pena superiore ai 10 anni; **b)** il detenuto sta espiando la pena in *regime semiaperto* (*semi-open regime*) o in *regime aperto* (*open regime*); **c)** il detenuto ha pagato per intero il risarcimento civile imposto dalla sentenza di condanna, eccetto il caso in cui lui produca delle prove a sostegno della sua impossibilità di pagare; **d)** il Tribunale è persuaso del fatto che il detenuto sia migliorato e che sia pronto ad essere reintegrato nella società. Nel calcolo delle frazioni della pena suprevista si tiene conto della parte di pena che, in base alla legge, può essere considerata come espiata in base al lavoro svolto. In tale caso tuttavia, la liberazione anticipata non può essere accordata prima dell'effettiva espiazione di almeno la metà della pena detentiva, se si tratta di pena inferiore a 10 anni, o di almeno due terzi della pena detentiva, se si tratta di pena superiore ai 10 anni.

Se il detenuto ha raggiunto l'età di 60 anni, la liberazione anticipata può essere accordata dopo l'effettiva espiazione della metà della pena, nel caso di pena detentiva non superiore ai 10 anni o di almeno due terzi della pena nel caso di pena detentiva superiore ai 10 anni, purché siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere **b)-d)**. Nel calcolo delle frazioni della pena suprevista si tiene conto della parte di pena che, in base alla legge, può essere considerata come espiata in base al lavoro svolto. In tale caso tuttavia, la liberazione anticipata non può essere accordata prima dell'effettiva espiazione di almeno un terzo della pena detentiva se si tratta di una pena inferiore ai

10 anni, oppure di almeno metà della pena detentiva se si tratta di una pena superiore ai 10 anni.

E' obbligatorio dichiarare sia le ragioni, basate sui fatti, che hanno condotto alla concessione della liberazione anticipata, sia il fatto che il detenuto viene **ammonito** riguardo il suo futuro comportamento, nonché riguardo le conseguenze a cui andrebbe incontro se dovesse commettere ulteriori reati o se non dovesse rispettare le misure relative alla sorveglianza o gli obblighi imposti durante il periodo di *libertà vigilata*. Il periodo di tempo fra la data della liberazione anticipata e la data in cui la pena verrà espiata per intero è il periodo di *'prova' ('probation')* per il detenuto.

Ai sensi dell'articolo 587 del Codice di Procedura Penale, la liberazione anticipata viene accordata a seguito di una richiesta o di una proposta presentata, conformemente alle disposizioni della normativa concernente l'esecuzione delle pene, dal Tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione territoriale è collocata la struttura penitenziaria. Quando il Tribunale ritiene che non ricorrano i requisiti per la liberazione anticipata, insieme alla decisione che rigetta la richiesta, stabilisce un tempo limite dopo il quale la proposta o la richiesta potrà essere rinnovata. Il tempo limite non può superare un anno e decorre dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva. La decisione del Tribunale può essere impugnata dinanzi al Tribunale Distrettuale nella cui giurisdizione territoriale è collocata la struttura penitenziaria, entro *il limite* di tre giorni dalla notifica. L'impugnazione presentata dal Pubblico Ministero sospenderà l'esecuzione della decisione. Una copia della decisione definitiva verrà notificata al competente ufficio addetto alla *'prova' ('probation')*, nonché alla vicina [stazione di] polizia.



PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
presso la CORTE di APPELLO di
CAGLIARI

Prot. N. 5322-U

Cagliari, 26 settembre 2016

Al Sig. Avvocato Generale
presso la Sezione distaccata di Corte di Appello di
Sassari

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali di

Cagliari

Sassari

Nuoro

Oristano

Tempio Pausania

Lanusei

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni di

Cagliari

Sassari

Oggetto: Circolare D.A.G. – Direzione Generale della Giustizia Penale N. 164292/U del 20 settembre 2016, in materia di trasferimento dei detenuti ai sensi della DQ 909/2008/GAI – Rapporti con la Repubblica di Romania.

Per conoscenza e norma, trasmetto copia della Circolare indicata in oggetto. La materia trattata nella circolare suddetta verrà approfondita nella prossima riunione distrettuale che sarà tenuta in uno degli ultimi giorni del prossimo mese di ottobre.

Cordiali saluti

Il Procuratore Generale
Roberto Saieva

Roberto Saieva